

# Votazione federale del 17 maggio 1992

## Spiegazioni del Consiglio federale

### **Su che cosa si vota ?**

#### **Adesione alle istituzioni di Bretton Woods**

La Svizzera dovrebbe aderire al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale al fine di consolidare la propria influenza su queste principali organizzazioni della collaborazione internazionale.

**Pagine 3-12**

#### **Legge concernente le istituzioni di Bretton Woods**

La legge disciplina in particolare la partecipazione della Banca nazionale svizzera, l'obbligo da parte svizzera di ottemperare alla legge sull'aiuto allo sviluppo ecc.

**Pagine 3-12**

#### **Legge sulla protezione delle acque**

Con questa revisione della legge ci si prefigge una protezione complessivamente migliore delle acque e della falda freatica. In particolare si intendono impedire eccessivi prelievi dalle acque naturali.

**Pagine 13-50**

#### **Iniziativa «per la salvaguardia delle nostre acque»**

I promotori chiedono una protezione completa delle acque naturali, una forte limitazione dei prelievi d'acqua per la produzione energetica come anche il risanamento dell'edilizia idrica.

**Pagine 13-24**

#### **Tecnologia riproduttiva e genetica**

Un nuovo articolo costituzionale si prefigge di proteggere gli esseri umani e il loro ambiente da abusi nel campo della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

**Pagine 51-55**

#### **Servizio civile**

Dopo una discussione pluriennale si propone un articolo costituzionale riguardante l'istituzione di un servizio civile.

**Pagine 57-62**

#### **Diritto penale in materia di reati sessuali**

Il vigente diritto ultracinquantenne dev'essere adeguato alle moderne esigenze di protezione.

**Pagine 63-78**





**Primo oggetto:**

**Decreto federale concernente  
l'adesione della Svizzera  
alle istituzioni di Bretton Woods**

**Secondo oggetto:**

**Legge federale concernente  
la partecipazione della Svizzera  
alle istituzioni di Bretton Woods**



### **Su che cosa si vota?**

Consiglio federale e Parlamento propongono l'accettazione del **decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods** e della **legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods**. Già attualmente la Svizzera è attiva nel Fondo monetario internazionale e nel Gruppo della Banca mondiale cui appartengono praticamente tutti gli Stati. Nondimeno, soltanto con l'adesione essa può intervenire nella politica di queste istituzioni e tutelare gli interessi dell'economia del nostro Paese come anche dei Paesi in via di sviluppo. Per motivi completamente diversi, contro questa adesione due comitati hanno interposto referendum.

## Le istituzioni di Bretton Woods

Il **Fondo monetario internazionale (FMI)** svolge una duplice funzione: da un canto assicura disciplina al sistema monetario e dei pagamenti internazionali, necessaria per una sana evoluzione del commercio su piano internazionale; dall'altro, concede crediti a breve scadenza ai Paesi membri in difficoltà, sempre che si dichiarino disposti ad adottare i necessari provvedimenti di riforma. Questi crediti consentono di rendere meno gravoso il processo di adeguamento per la popolazione.

Le scopo centrale del **Gruppo della Banca mondiale** (Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Associazione internazionale per lo sviluppo, Società finanziaria internazionale) consiste nel promovimento del progresso economico e sociale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi la cui economia è gravemente disestata. Oltre al finanziamento di progetti di sviluppo, il Gruppo della Banca mondiale presta consulenza ai Paesi beneficiari nella formulazione della loro politica economica e si adopera per il coordinamento dell'aiuto allo sviluppo.

## Situazione iniziale

La globalizzazione accelerata delle relazioni economiche conferisce crescente importanza alle organizzazioni internazionali. Il compito sempre più attuale di queste organizzazioni consiste nell'allentare le tensioni tra i Paesi membri e nel promuovere la collaborazione internazionale. Gli artefici principali di questa collaborazione sono il **Fondo monetario internazionale (FMI)** e il **Gruppo della Banca mondiale**, noti anche come «**Istituzioni di Bretton Woods**», dal nome del luogo di fondazione.

La Svizzera mantiene ottimi rapporti con queste istituzioni e presta loro sostegno nei modi più diversi. Non essendone membro, non può però intervenire nella loro politica. L'adesione rafforzerebbe sostanzialmente la posizione internazionale della Svizzera e le conferirebbe un vero diritto di partecipazione e codecisione in queste organizzazioni.

La votazione verte su due oggetti, in particolare su un decreto federale per l'adesione e su una legge per la partecipazione a dette istituzioni. Per motivi opposti, due comitati hanno lanciato il **referendum** contro i due progetti. Un gruppo di organizzazioni terzomondiste contrasta l'adesione dando la preferenza a una strategia di sviluppo alternativa. Un secondo comitato sostiene invece che la Svizzera dovrebbe risparmiare e non avventurarsi in impegni finanziari che già altri Paesi industrializzati hanno contratto in favore delle istituzioni di Bretton Woods.

**Consiglio federale e Parlamento sono invece convinti che la Svizzera debba aderire a queste istituzioni. La nostra economia deve poter fare affidamento su un'economia mondiale efficiente. Visti i suoi stretti rapporti economici con l'estero, la Svizzera ha un interesse vitale ad essere membro di queste istituzioni e a partecipare alle loro attività.**

## Argomenti dei comitati di referendum

Due comitati hanno interposto referendum contro il decreto e la legge riguardanti le istituzioni di Bretton Woods. **Uno dei comitati** ha raccolto circa 51 400 firme e respinge i due testi per i seguenti motivi:

*«Il Terzo Mondo è emarginato a causa di una gigantesca montagna di debiti che in realtà ha già da tempo rimborsato. Le conseguenze sono l'impoverimento di ampie cerchie di popolazione, in particolare delle donne, il dirompere di cruenti conflitti e la distruzione dell'ambiente naturale (ad es. la deforestazione). Ogni anno 500 000 fanciulli muoiono in conseguenza di questa politica d'indebitamento. In questo sistema economico, che da noi come nel Terzo Mondo è fatto a misura dei ricchi, il FMI funge da ufficio internazionale di esecuzione per debiti. Dal 1982, i Paesi del Terzo Mondo, sotto la pressione del FMI, hanno pagato ai creditori, a titolo di servizio del debito, 418 miliardi di dollari in più di quanto hanno ricevuto a titolo di nuovi pagamenti. Questo è aiuto dei poveri allo sviluppo dei ricchi.*

*Il Consiglio federale ha sempre sostenuto questa politica depredatrice del FMI. Le dichiarazioni d'intenti, comunque non vincolanti, recate nel decreto d'adesione non devono ingannare. D'altronde vi sono soluzioni alternative. Lo sviluppo viene dal basso e si incentra sull'aiuto autonomo della popolazione, che viene invece soffocato dal FMI. Il nostro no, sostenuto da una vasta alleanza di organizzazioni e da una coalizione di donne, lancia su piano internazionale un segnale in favore di un urgente e necessario cambiamento del modo di pensare; esso è volto a sostenere le forze che operano in favore di un'evoluzione compatibile con le esigenze sociali ed ecologiche.»*

**Il secondo comitato** ha inoltrato circa 38 200 firme e giustifica la propria opposizione come segue:

*«Perché mai il Parlamento vuole accelerare l'attuazione di un progetto come quello dell'adesione alle istituzioni di Bretton Woods, nel quale vengono impegnati 10 miliardi di franchi del reddito nazionale? Perché le autorità federali ignorano che, respingendo massicciamente il progetto sulle finanze nella votazione popolare del 2 giugno 1991, il sovrano ha dato l'ordine di risparmiare? Neppure i miliardi di disavanzo pronosticati dal Dipartimento delle finanze vengono recepiti come ingiunzione alla parsimonia. D'altro canto, l'unico motivo che giustifichi l'adesione non è forse la tesi secondo cui la Svizzera deve per l'appunto «esserci anche lei?». E questo nonostante che gli aiuti allo sviluppo forniti da queste istituzioni non hanno per nulla contribuito a migliorare la situazione nel Terzo Mondo. Anzi, il Terzo Mondo si trova attualmente davanti a un gigantesco indebitamento di 1300 miliardi di dollari. Con questi presupposti i nostri 10 miliardi sarebbero inutilmente buttati in un pozzo senza fondo.»*

# Parere del Consiglio federale

**Il Consiglio federale sostiene l'adesione alle istituzioni di Bretton Woods in quanto quest'ultime svolgono su piano mondiale una funzione determinante e importante per il mantenimento del nostro benessere. L'investimento finanziario è giustificato sotto ogni aspetto. Anzitutto è un segno tangibile di solidarietà verso i meno fortunati come anche verso i Paesi industrializzati che sostengono finanziariamente queste istituzioni. La maggior parte dell'investimento è fornita unicamente in forma di promesse di garanzia. Il Consiglio federale raccomanda l'adesione soprattutto per i motivi seguenti:**

## **Perché un'adesione immediata?**

Dopo l'adesione delle ex-repubbliche sovietiche, che dovrebbe avvenire ancora nel corso di quest'anno, tutte le Nazioni più importanti, a prescindere dalla Svizzera, saranno membri delle istituzioni di Bretton Woods; i rispettivi Consigli esecutivi saranno allora riorganizzati. Se il nostro Paese aderisce ancora quest'anno, potremo approfittare dell'ultima occasione per pretendere un seggio in questi Consigli.

## **Svantaggi di non essere membri**

L'odierna collaborazione tra la Svizzera e le istituzioni di Bretton Woods – il nostro Paese ha unicamente statuto di osservatore – non è più soddisfacente. La Svizzera ha già più volte partecipato finanziariamente agli sforzi internazionali del FMI e della Banca mondiale intesi a stabilizzare l'economia mondiale e a far evolvere i Paesi meno progrediti. Non essendo Stato membro, essa però non ha potuto influire sulle pertinenti decisioni. L'adesione significa quindi soprattutto ottenere il diritto di essere presenti nei più importanti consessi di queste istituzioni e poter decidere assieme come debba essere strutturata la collaborazione internazionale in materia monetaria e di aiuto allo sviluppo e chi ne debba beneficiare. La non-adesione non significa altro che continuare a pagare senza poter intervenire sulle decisioni.

## **La nostra economia ha bisogno dell'adesione**

L'economia svizzera è fortemente dipendente dall'estero. Circa 1 franco su 2 del nostro reddito nazionale è conseguito all'estero. Un terzo delle nostre esportazioni è destinato oltremare e noi, a confronto dei Paesi in via di sviluppo, nonostante la crisi d'indebitamento, abbiamo ottenuto nell'ultimo quinquennio un'eccedenza di 6700 milioni di franchi nella bilancia commerciale. Le nostre imprese sono attive in tutto il mondo per il benessere del nostro Paese e hanno bisogno di sicure condizioni commerciali, monetarie e di pagamento. Esse approfittano ragionevolmente anche della liberalizzazione del commercio mondiale e dell'evoluzione dell'economia mondiale. Il FMI assume una funzione centrale nella determinazione di queste condizioni-quadro dell'economia mondiale e ne garantisce la salvaguardia. Gli interessi del nostro Paese possono essere validamente tutelati unicamente con una partecipazione attiva in seno al FMI.

## **Garantire i mandati d'esportazione**

Già oggi la Svizzera può partecipare ad appalti per progetti della Banca mondiale; tuttavia soltanto con l'adesione questa possibilità sarà garantita durevolmente. Si tratta di un volume di ordinazioni che nel quinquennio trascorso è ammontato in media a **500 milioni di franchi annui**.

## **Soluzioni comunitarie per problemi di portata mondiale**

La Svizzera risente sempre più dell'acuirsi delle tensioni Nord-Sud. Ecco succintamente alcuni esempi: indebitamento internazionale, incessante afflusso di rifugiati, inquinamento su piano mondiale e calamità della droga. Vi si aggiunge il passaggio all'economia di mercato, promettente ma estremamente difficile, dei Paesi dell'Est e delle ex-repubbliche sovietiche. Tutti questi problemi, che ci concernono direttamente, richiedono una collaborazione internazionale consolidata. In quest'ambito le istituzioni di Bretton Woods assumono una funzione centrale.



## **Un impegno finanziario sostenibile**

In realtà le casse della Confederazione dovranno **soportare unicamente 432,8 milioni di franchi da pagarsi su un periodo di 5 anni**. I costi reali che graveranno sul bilancio della Confederazione durante un quinquennio saranno quindi annualmente di meno di 90 milioni di franchi. Il resto sarà fornito sotto forma di promesse di garanzia nonché di trasferimenti di riserve monetarie fruttifere di interessi; in altri termini, la Banca nazionale dovrà depositare una piccola parte delle proprie divise non più sul mercato monetario americano, bensì presso il FMI. Il rischio che si avveri un caso di garanzia è minimo. Con un no all'adesione alle istituzioni di Bretton Woods il nostro Paese non realizzerebbe risparmi: anche in qualità di Paese non-membro la Svizzera deve partecipare agli sforzi della comunità internazionale in favore delle nazioni bisognose.

## **Un elemento importante per la politica di sviluppo**

Sappiamo che queste istituzioni hanno commesso anche errori. Sappiamo però anche che esse cercano di trarne insegnamento. Sarebbe errato rendere responsabili le istituzioni di Bretton Woods per la povertà e la moria infantile nonché per le altre carenze nei Paesi in via di sviluppo. I motivi delle crisi economiche e sociali nei Paesi in via di sviluppo non vanno ricercati nella politica del FMI bensì in una cattiva gestione troppo a lungo tollerata, nella smisuratezza della spesa pubblica e nella corruzione, in spese militari sovradimensionate e in disuguaglianze a livello del commercio internazionale. Il FMI presta aiuto a un Paese soltanto se questo ne fa domanda e si dichiara disposto a porre rimedio alla situazione. Soltanto in qualità di Paese membro, la Svizzera potrebbe intervenire per evitare eventuali conseguenze negative dei programmi di risanamento.

**Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano l'accettazione sia del decreto federale concernente l'adesione alle istituzioni di Bretton Woods sia della legge federale concernente la partecipazione della Svizzera a queste istituzioni.**

## **Perché un sì?**

- Perché non possiamo isolarci dagli avvenimenti su piano mondiale;
- perché è conforme alla tradizione esprimere la nostra solidarietà alla comunità delle Nazioni;
- perché il nostro Paese associato ad altre Nazioni del mondo vuole impegnarsi per gli esseri umani del Terzo Mondo e degli Stati dell'Est;
- perché la nostra economia e numerosi posti di lavoro dipendono dall'estero e ci dichiariamo quindi pronti a prestare un aiuto puntuale allo sviluppo;
- perché possiamo meglio tutelare i nostri interessi se oltre a pagare possiamo anche avere voce in capitolo;
- perché la nostra vita dipende sempre più da eventi al di là dei nostri confini e appare più sensato aiutare i bisognosi nella loro patria piuttosto che ospitarli da noi.

## **Quindi un sì**

- all'adesione alle istituzioni di Bretton Woods e
- alla legge d'esecuzione.

# Testi in votazione

## **Decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods**

del 4 ottobre 1991

### **Art. 1 Adesione**

<sup>1</sup> L'adesione della Svizzera al Fondo monetario internazionale, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all'Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale (istituzioni di Bretton Woods) è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato ad eseguire le formalità d'adesione alle organizzazioni internazionali citate nel capoverso 1.

### **Art. 2 Referendum**

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. b Cost.).

## **Legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods**

del 4 ottobre 1991

### **Art. 1 Campo d'applicazione**

La presente legge contiene direttive inerenti alla partecipazione della Svizzera al Fondo monetario internazionale, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all'Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale (istituzioni di Bretton Woods).

### **Art. 2 Accordi internazionali**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali concernenti gli aumenti di capitale delle istituzioni di Bretton Woods, nei limiti dei crediti stanziati.

<sup>2</sup> Gli aumenti di capitale, che il Consiglio federale può sottoscrivere autonomamente, vanno previamente comunicati per informazione all'Assemblea federale.

### **Art. 3** Prestazione di contributi

<sup>1</sup> Il finanziamento dei contributi versati dalla Svizzera alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all'Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 9 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

<sup>2</sup> La Banca nazionale fornisce le prestazioni finanziarie incumbenti alla Svizzera nella sua qualità di membro del Fondo monetario internazionale. Incassa i rimborsi, gli interessi e le indennità.

### **Art. 4** Applicazione dello statuto di membro e rappresentanza della Svizzera

<sup>1</sup> Il Consiglio federale collabora con la Banca nazionale all'applicazione dello statuto di membro del Fondo monetario internazionale della Svizzera. Le modalità previste a questo scopo saranno stabilite in una convenzione tra il Consiglio federale e la Banca nazionale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa i rappresentanti della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; per il Fondo monetario internazionale, la designazione è fatta d'intesa con la Banca nazionale.

### **Art. 5** Crediti del Fondo monetario internazionale, diritti speciali di prelievo, depositario

<sup>1</sup> La Banca nazionale riceve i crediti accordati alla Svizzera dal Fondo monetario internazionale. Cura i rimborsi e il pagamento degli interessi.

<sup>2</sup> Contabilizza le operazioni effettuate in diritti speciali di prelievo.

<sup>3</sup> È depositaria degli averi in franchi svizzeri del Fondo monetario internazionale.

### **Art. 6** Principi di politica dello sviluppo

Per qualsiasi decisione o presa di posizione concernente i Paesi in sviluppo, nel quadro delle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera si ispira ai principi e obiettivi della sua politica di sviluppo.

### **Art. 7** Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore contemporaneamente ai trattati tra la Svizzera e le istituzioni di Bretton Woods.


**Terzo oggetto:**

**Legge federale sulla protezione delle acque**

**Quarto oggetto:**

**Iniziativa popolare**

**«Per la salvaguardia delle nostre acque»**



### **Su che cosa si vota?**

La nuova legge sulla protezione delle acque salvaguarderà meglio i nostri ruscelli, fiumi e laghi come anche l'acqua potabile ed impedirà che le nostre acque si prosciughino per uno sfruttamento eccessivo. I proprietari di piccole centrali idroelettriche hanno interposto referendum contro questa legge. A loro dire, la legge va troppo lontano poiché temono di non poter più disporre dei quantitativi d'acqua sufficienti per l'esercizio dei loro impianti. L'iniziativa va ancora più in là della legge pur restringendosi unicamente allo sfruttamento e all'arginamento dei corsi d'acqua. Essa impedirebbe fortemente l'attuale produzione di energia elettrica e provocherebbe costi dell'ordine di miliardi di franchi. Consiglio federale e Parlamento sostengono la legge riveduta e respingono l'iniziativa.

## Che cosa succede se...

Si vota separatamente sulla legge e sull'iniziativa. Ecco le alternative possibili:

- **Si alla legge, no all'iniziativa:** è la soluzione sostenuta da Consiglio federale e Parlamento. La nuova legge può essere messa immediatamente in vigore.
- **Si alla legge e sì all'iniziativa:** la nuova legge può entrare immediatamente in vigore. Nel termine di due anni devono però essere inasprite le disposizioni riguardanti i deflussi residuali.
- **No alla legge e sì all'iniziativa:** dapprima permane in vigore la vecchia legge del 1971. Nel termine di 2 anni devono essere emanate disposizioni più rigide concernenti i deflussi residuali come voluto dall'iniziativa. Importanti e moderni provvedimenti previsti dalla nuova legge (ad es. riduzione dello spargimento di colaticcio) si troverebbero differiti per diversi anni.
- **No alla legge e no all'iniziativa:** i moderni disciplinamenti riguardanti la protezione delle acque sarebbero rinviati per diversi anni. La vecchia e lacunosa legge del 1971 permane in vigore.

## Situazione iniziale

La Svizzera è giustamente fiera delle proprie prestazioni nel campo della protezione delle acque. Negli ultimi decenni ha intrapreso con successo grandi sforzi nel campo del disinquinamento delle acque luride: conseguenza, lo stato dei nostri fiumi e laghi è notevolmente migliorato. Oltre all'applicazione dei classici principi di protezione e depurazione delle acque bisogna però tener conto anche di altri influssi: molti dei nostri ruscelli e fiumi non adempiono più la loro funzione naturale di spazio vitale per fauna e flora come anche di zone di distensione per l'essere umano.

**Consiglio federale e Parlamento** si sono resi conto ben presto di questa situazione. Già prima del lancio dell'iniziativa popolare avevano avviato e infine varato la **revisione della legge sulla protezione delle acque**. Quest'ultima esige in particolare che nei fiumi e ruscelli dai quali è prelevata acqua dev'essere mantenuto un adeguato deflusso residuale e che il loro alveolo sia disposto quanto mai naturalmente. E' comunque tenuto conto delle giustificate esigenze di sfruttamento delle acque.

Secondo l'Unione svizzera dei proprietari di piccole centrali idriche la portata della legge è eccessiva. Essa ha pertanto lanciato il referendum nel timore che in avvenire le piccole centrali idroelettriche non possano disporre di sufficienti quantitativi d'acqua per la produzione di energia.

Pur condividendo i principi ancorati nella legge, i promotori dell'**iniziativa popolare «per la salvaguardia delle nostre acque»**, depositata il 9 ottobre 1984 e suffragata da 176 887 firme, vorrebbero andare oltre: essi esigono ad esempio che siano completamente vietati gli interventi sulle acque naturali e che si provveda a un più rapido risanamento di quelle già gravate da opere edilizie. Il prelievo d'acqua per lo sfruttamento energetico ne risulterebbe limitato drasticamente. Al fine di risarcire le conseguenti perdite di diritti di sfruttamento delle acque dovrebbe essere istituito un apposito fondo.

**Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché troppo unilaterale: limiterebbe in breve tempo e in misura esagerata la produzione di energia elettrica e comporterebbe costi dell'ordine di miliardi. Ritengono invece che la nuova legge sia uno strumento adeguato per instaurare un'ancora migliore protezione delle nostre acque pur permettendo sempre una sufficiente produzione di energia elettrica.**

# Revisione della legge sulla protezione delle acque

## Che cosa apporta la nuova legge?

La nuova legge fa un'accurata ponderazione tra la funzione di sfruttamento e quella di protezione. Essa tiene conto dei molteplici e possibili influssi sulle acque:

- proteggendo le acque naturali da incanalamenti e da eccessivi interventi edilizi;
- fissando adeguati deflussi residuali al fine di preservare la vita acquatica;
- eliminando rapidamente prelievi d'acqua eccessivi per impianti d'energia idrica situati in zone protette e in spazi vitali e imponendo il risanamento degli altri impianti, il più tardi all'atto del rinnovo della concessione per lo sfruttamento delle acque;
- consolidando la protezione delle acque nell'agricoltura: limita l'allevamento di bestiame da reddito e quindi anche la produzione di colaticcio e ne regola lo spargimento;
- sostenendo il ciclo naturale dell'acqua e consolidando la protezione della falda freatica; in particolare determina dove e come è permessa l'infiltrazione delle acque;
- vietando lo sfruttamento eccessivo delle acque sotterranee nonché il prelevamento di inerti in zone della falda freatica;
- obbligando i Cantoni a risanare i laghi inquinati;
- prevedendo prescrizioni rigorose per il trattamento di sostanze pericolose per le acque, onde prevenire catastrofi;
- introducendo il principio di causalità nella costruzione di canalizzazioni e smantellando i sussidi.

(Testo della legge vedi pagg. 25-50)



## Argomenti del comitato di referendum

Il comitato di referendum fa valere gli argomenti seguenti:

*«Nella riveduta legge sulla protezione delle acque, le prescrizioni riguardanti i deflussi residuali non tengono affatto conto delle condizioni concernenti le piccole centrali idroelettriche (PCI). Nel passato, quasi in ogni villaggio erano in esercizio ruote di mulino e turbine e un buon migliaio di questi impianti è tutt'ora in funzione. Per i piccoli ruscelli, i deflussi residuali previsti nella riveduta legge sulla protezione delle acque sono talmente elevati che i prelievi d'acqua permessi non sono sufficienti per far funzionare le PCI. Anche per ruscelli di media portata queste prescrizioni sono estremamente severe: molti impianti dovranno accettare elevate perdite di produzione energetica nonché difficoltà d'esercizio tali da pregiudicare economicamente le PCI. Circa un terzo di quest'ultime dovrebbero addirittura chiudere. Una ripresa dell'esercizio grazie a prelievi d'acqua da altri piccoli corsi d'acqua e persino l'apertura di nuovi impianti sarebbero impossibili, indipendentemente dalle condizioni idro-ecologiche o dalla necessità della produzione locale di corrente elettrica.*

*Sinora gli immobili non allacciati alla rete (agricoltura, turismo) potevano essere alimentati dalle PCI con notevoli potenze di corrente a prezzo vantaggioso. Con la nuova legge, tale fornitura sarà fortemente limitata. Le piccole centrali dei comuni e delle singole aziende forniscono ai loro proprietari energia a prezzo vantaggioso. Come effetto collaterale, esse riescono a fornire considerevoli quantitativi di energia di emergenza senza eccessivi costi supplementari. Le canalizzazioni e i bacini d'accumulazione delle piccole centrali sono, nella maggior parte dei casi, ben inseriti nell'ambiente, non deturpano il quadro naturale e sono elemento costitutivo di un paesaggio evoluto.*

*Le PCI non contribuiscono quindi soltanto a un approvvigionamento energetico conforme ai canoni ecologici, ma rientrano pure nel quadro di una struttura decentralizzata dell'industria e degli agglomerati. La loro conservazione contribuisce a mantenere integro il paesaggio e in numerosi casi anche un patrimonio edilizio che vanta una storia secolare. Gli esercenti di questi impianti provvedono ad evacuare, con i propri impianti di condotta e di decantazione dell'acqua, ingenti quantitativi di rifiuti della nostra civiltà consumistica, i quali andrebbero altrimenti a disperdersi lungo le rive dei corsi d'acqua. I bacini d'accumulazione e i canali offrono spesso alla fauna uno spazio di vita maggiore di quello riservato allo sfruttamento; molti di questi corsi d'acqua sono addirittura registrati come acque piscicole.*

*Le nuove prescrizioni sarebbero applicabili all'atto della scadenza della concessione o dell'attuazione di opere edilizie assoggettate all'autorizzazione della polizia delle acque. La maggior parte delle piccole centrali sono esercitate da lungo tempo e molte necessitano di trasformazioni assoggettate all'obbligo del permesso. Le centrali interessate incorreranno dunque in rischi e difficoltà per essere risanate. Il problema è poi inasprito dall'incerta situazione giuridica derivante dal fatto che numerose piccole centrali non beneficiano di concessione, ma sono esercitate in virtù di diritti ereditati dalla tradizione.»*

# Parere del Consiglio federale

La nuova legge tiene conto sia dei giustificati interessi della protezione delle acque sia di quelli della produzione di energia. Le controverse disposizioni riguardanti i prelievi d'acqua da ruscelli concernono una minima parte della produzione energetica, ma significano molto per la protezione del sistema delle acque naturali. Per il Consiglio federale sono in particolare determinanti i seguenti motivi:

## Importanti innovazioni in favore delle nostre acque

Rispetto alla legge vigente che protegge le acque unicamente dall'inquinamento, quella riveduta mira a una protezione globale delle acque. I nostri laghi, fiumi, ruscelli nonché le acque sotterranee di sorgenti importanti per l'approvvigionamento in acqua potabile dovranno essere protetti da numerosi interventi nocivi. La nuova legge contiene ad esempio un disciplinamento riguardante la protezione delle acque nell'agricoltura. Colma inoltre le lacune della legge vigente concernenti ad esempio la protezione delle acque sotterranee, il miglioramento della qualità dell'acqua dei laghi, la manutenzione delle acque naturali e la protezione contro le catastrofi. Smantella infine certi sussidi introducendo una più pronunciata applicazione del principio di causalità.

## Garanzia di adeguati deflussi residuali

La legge copre un campo molto più vasto di quello dell'iniziativa. Provvede inoltre al mantenimento di adeguati deflussi residuali in fiumi e ruscelli. Il Parlamento ha accuratamente confrontato e soppesato i diversi interessi, da un canto la protezione delle acque e dall'altro lo sfruttamento delle medesime, in particolare per la produzione energetica. La necessità di mantenere adeguati deflussi residuali comporta una diminuzione sopportabile della produzione di energia idroelettrica. Con i deflussi residuali stabiliti dalla Confederazione e stando all'attuale produzione di energia idroelettrica, la riduzione fino al 2070 sarebbe di appena il 6%. Le ripercussioni dei provvedimenti dei Cantoni dovrebbero essere dello stesso ordine di grandezza. Infine, la legge non esclude l'ulteriore estensione dello sfruttamento delle acque e non pregiudica la realizzazione del programma nazionale «Energia 2000».

## **Minor produzione – grandi effetti**

I proprietari delle piccole centrali respingono le nuove disposizioni soprattutto per il fatto che dai corsi d'acqua si potrà prelevare soltanto un determinato quantitativo. Nondimeno queste disposizioni di legge sono indispensabili per la protezione dei ruscelli. Attualmente in Svizzera la produzione delle circa 700 piccole centrali rappresenta lo 0,6% di quella di tutte le centrali idroelettriche. Orbene, siffatta pur minima produzione costituisce un considerevole pericolo per i ruscelli.

## **I piccoli corsi d'acqua devono essere protetti**

I ruscelli costituiscono uno spazio indispensabile per la biocenosi del patrimonio ittico. Se mediante l'esercizio di una piccola centrale anche soltanto un breve tratto è messo in secca, i pesci sarebbero isolati dai loro luoghi di fregola. La legge vuol proprio impedire il formarsi di questi tratti di secca e quindi proteggere particolarmente i ruscelli in quanto biocenosi di importanza cruciale anche per la rigenerazione dei grandi corsi d'acqua in cui si riversano.

## **Numerose piccole centrali non sono neppure toccate**

Le disposizioni contestate dal comitato di referendum concernono unicamente le centrali che prelevano da un ruscello quantitativi d'acqua eccessivi. Non ne sono quindi colpite le piccole centrali collocate sopra l'alveolo, dove l'acqua non fa che scorrere attraverso la centrale medesima, né le centrali collocate presso canali all'aperto oppure quelle che prelevano l'acqua da un grande fiume. In conclusione, quindi, i timori di numerosi proprietari di piccole centrali non sono giustificati.

**Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano l'accettazione della riveduta legge sulla protezione delle acque. Essa costituisce un'ottima alternativa all'iniziativa popolare, che è di portata eccessiva (pagg. 20-24).**

# Iniziativa popolare «per la salvaguardia delle nostre acque»

## Argomenti del comitato d'iniziativa

I promotori giustificano l'iniziativa come segue:

### **«Basta con la distruzione delle nostre acque!»**

*Nel nostro Paese nove corsi d'acqua su dieci sono in pericolo: degradati, canalizzati, intubati o addirittura messi in secca. Ne risentono le acque alpine, i grandi fiumi come anche i ruscelli che attraversano i nostri villaggi e i nostri prati. Lo spazio vitale per gli uccelli, i pesci, la fauna e la flora acquatiche è ormai ridotto a una rimanenza veramente deplorabile. Numerose specie sono già state distrutte; altre sono acutamente pregiudicate. Nel contempo si perde anche un prezioso spazio di ristoro per l'uomo.*

*L'iniziativa vuol salvare il salvabile. Preserviamo per i nostri figli il restante dieci per cento di natura integra!*

### **Sfruttamento delle acque sì – ma non fino all'ultima goccia!**

*Indubbiamente la forza idrica costituisce una fonte energetica indigena rinnovabile; non rinnovabili sono però la natura e il paesaggio distrutti. Le società dell'energia elettrica sfruttano già attualmente oltre il 90% delle forze idriche economicamente utilizzabili; una volta tanto bisogna anche saper smettere. Con la distruzione degli ultimi corsi d'acqua naturale non riusciremo d'altronde a risolvere il problema energetico.*

*Contrariamente a quanto afferma il ramo dell'economia elettrica il programma d'azione «Energia 2000» permane realizzabile visto che si stanno costruendo od ampliando non meno di 18 centrali idroelettriche. Inoltre, la minor produzione di energia elettrica nonostante l'aumento dei quantitativi di acque residuali fino al 2070 sarà complessivamente soltanto del 5%. Con un adeguato ammodernamento di impianti parzialmente obsoleti, come anche con modesti investimenti in provvedimenti di risparmio energetico e in altre energie rinnovabili si potranno più che compensare le perdite eventuali. Simultaneamente, a livello regionale si potranno mantenere o addirittura creare posti di lavoro.*

### **2 volte Sì alla salvaguardia delle nostre acque!**

*La riveduta legge sulla protezione delle acque, contemporaneamente sottoposta a votazione, trova il pieno sostegno dei promotori dell'iniziativa. Eccone i motivi:*

- la legge apporta rallegranti progressi nella lotta contro l'inquinamento delle acque;*
- i Comuni e i Cantoni finanziariamente deboli ricevono contributi di compensazione qualora, nell'interesse generale, rinuncino alla sfruttamento delle acque in zone di importanza nazionale.*

**La salvaguardia delle acque sarà garantita soltanto con l'accettazione dell'iniziativa e della legge!»**

# Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa. La nuova legge adempie pienamente le sensate e giustificate aspirazioni della protezione della natura e della pesca. L'iniziativa non tiene sufficientemente conto dell'importante interesse pubblico per un approvvigionamento in energia elettrica conforme all'ambiente naturale. La realizzazione dell'iniziativa provocherebbe costi sproporzionati. In particolare, il Consiglio federale respinge l'iniziativa per i motivi seguenti:

## La nuova legge è più che sufficiente

La nuova legge sulla protezione delle acque adempie tutte le più importanti esigenze dell'iniziativa: protegge con disposizioni più severe le acque naturali, considera la necessità di tutelare tutte le acque e contribuisce alla rinascita dei ruscelli prosciugati, soprattutto in zone e biotopi protetti.

## L'iniziativa è troppo unilaterale

L'iniziativa limita drasticamente lo sfruttamento delle acque e lo esclude praticamente per quanto concerne i ruscelli di alta montagna. Tuttavia, le grandi centrali di montagna dipendono proprio da questi ruscelli, i quali contribuiscono ad alimentare i bacini di ritenzione che servono a produrre energia elettrica durante l'inverno. Anche la legge esige misure più rigide in favore della protezione delle acque. Tiene tuttavia conto dei bisogni giustificati di un sensato sfruttamento delle acque e di un approvvigionamento energetico d'importanza vitale.

## Elevate conseguenze finanziarie

Secondo l'iniziativa, le centrali idroelettriche potrebbero sfruttare meno acqua rispetto alla situazione attuale. I vigenti diritti di sfruttamento dovrebbero tempestivamente essere adeguati alle nuove prescrizioni. S'imporrebbero espropriazioni materiali, ovvero interventi a livello dei diritti di sfruttamento. La Confederazione dovrebbe sborsare **diversi miliardi di franchi** di risarcimento. Occorrerebbe quindi istituire un fondo che dovrebbe essere finanziato attraverso un aumento del prezzo della corrente elettrica. Il Consiglio federale ritiene inopportuno tale modo di procedere. La nuova legge permette invece di disciplinare lo sfruttamento delle acque senza

dover ricorrere ad elevati risarcimenti e a espropriazioni in quanto le nuove disposizioni sarebbero applicate unicamente all'atto del rinnovo delle concessioni delle centrali idroelettriche. Nel prossimo ventennio oltre 50 importanti centrali nonché numerose altre piccole centrali passerebbero attraverso questo setaccio.

### **Ingenti diminuzioni della produzione di corrente**

Le centrali idroelettriche forniscono attualmente oltre la metà dell'energia elettrica prodotta in Svizzera. L'iniziativa ridurrebbe questa aliquota entro breve tempo poiché impone un maggior deflusso d'acqua per i fiumi e i ruscelli. Le indicazioni quantitative risultano in ogni caso difficili e molto controverse. I promotori dell'iniziativa prevedono che con la realizzazione delle loro richieste la diminuzione della produzione dovrebbe complessivamente aggirarsi attorno al 5%: la diminuzione reale sarebbe del 15%, ma le centrali potrebbero aumentare la loro produzione del 10% mediante ammodernamento e ampliamento degli impianti. L'Associazione svizzera dell'economia delle acque calcola dal canto suo una diminuzione della produzione del 25%. Per il Consiglio federale è certo che l'accettazione dell'iniziativa ridurrebbe considerevolmente le possibilità di un ulteriore ampliamento delle centrali idroelettriche, il che contrasta con il programma «Energia 2000» e pone in forse il conseguimento delle finalità dello sfruttamento delle forze idriche.

### **Risanamento di ruscelli con spese dell'ordine di miliardi di franchi**

L'iniziativa esige la ristrutturazione ecologica di tutti i manufatti concernenti i ruscelli e i fiumi, delle opere di miglioria e di quelle di protezione dagli straripamenti, tutte opere realizzate nell'ultimo centennio a prezzo di grandi sacrifici. L'adempimento di questa esigenza inghiottirebbe in breve tempo **miliardi di franchi**. La legge, per contro, esige un risanamento ecologico delle costruzioni esistenti soltanto quando si rivela necessaria una trasformazione o una ricostruzione. Per altro, la nuova legge del 1991 concernente la sistemazione dei corsi d'acqua già promuove espressamente il rispetto dell'ambiente naturale.

---

## **Cantoni sotto tutela**

Secondo l'iniziativa spetta soltanto alla Confederazione definire che cosa s'intenda per «sufficiente deflusso delle acque». Conseguentemente, i Cantoni non sarebbero più in grado di determinare la portata dello sfruttamento delle acque. La legge propone invece un sistema a due livelli: la Confederazione stabilisce i quantitativi minimi di acque residuali; i Cantoni, dal canto loro, possono aumentare tali quantitativi minimi secondo i criteri stabiliti nella legge.

**Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa «per la salvaguardia delle nostre acque».**

# Testi in votazione

## Decreto federale sull'iniziativa popolare «per la salvaguardia delle nostre acque»

del 6 ottobre 1989

### Art. 1

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 9 ottobre 1984 «per la salvaguardia delle nostre acque» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 24<sup>novies</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> Le acque naturali e i tratti d'acque naturali che si trovano ancora prevalentemente nel loro stato originario devono essere globalmente protetti, insieme con le loro rive.

<sup>2</sup> Gli interventi sui tratti d'acque vicini allo stato naturale che, nonostante gli aggravii inquinanti esistenti, hanno conservato prevalentemente il loro aspetto paesaggistico originario e le loro funzioni ecologiche devono essere localmente limitati. Sono inammissibili gli interventi a fini di sfruttamento che alterino direttamente o mediamente il carattere ecologico o paesaggistico di tratti d'acque vicini allo stato naturale o di tratti d'acque d'una certa importanza fortemente gravati dall'inquinamento.

<sup>3</sup> Le acque e i tratti d'acque gravati dall'inquinamento devono essere risanati, insieme con le loro rive e tenuto conto dei loro affluenti e emissari, per quanto il ripristino di condizioni vicine allo stato naturale sia giustificato dall'aspetto ecologico o paesaggistico. La libera migrazione dei pesci e la riproduzione naturale degli animali devono essere garantite.

<sup>4</sup> Gli interventi sulle acque e sulle loro rive devono essere attuati con riguardo e limitati all'indispensabile.

<sup>5</sup> Interventi di polizia delle opere idrauliche sono ammissibili soltanto se la tutela della vita e della salute dell'uomo e di beni rilevanti lo esigano imperiosamente.

<sup>6</sup> In caso di sbarramenti e prelievi d'acqua nuovi o esistenti dev'essere permanentemente garantito un sufficiente deflusso lungo tutto il corso dell'acqua. Il deflusso è sufficiente se, in particolare, le biocenosi locali possono sussistere ovvero se, quantitativamente e qualitativamente, paesaggi degni di protezione o pregevoli elementi paesaggistici e falde freatiche non ne risultino notevolmente pregiudicati, sia garantita una sufficiente diluizione delle acque di rifiuto e conservata la fertilità del suolo.

<sup>7</sup> La restrizione dei diritti acquisiti è risarcita giusta l'articolo 22<sup>ter</sup>. Per compensare le restrizioni della proprietà soggette ad indennizzo la Confederazione istituisce un fondo alimentato dai possessori delle centrali idroelettriche.

<sup>8</sup> Le organizzazioni per la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente e le organizzazioni della pesca hanno qualità di parte.

<sup>9</sup> Opposizioni e reclami diretti contro interventi sulle acque a fini di sfruttamento hanno effetto sospensivo.

#### *Disposizioni transitorie*

<sup>1</sup> I progetti per cui sono già state rilasciate concessioni o autorizzazioni giuridicamente valide sono considerati nuovi interventi sempreché i principali lavori di costruzione non siano già iniziati al momento dell'accettazione dell'articolo 24<sup>novies</sup>.

<sup>2</sup> Fintanto che non siano state promulgate le pertinenti disposizioni legali, il Consiglio federale emana le necessarie norme d'esecuzione, disciplinando in particolare la procedura d'autorizzazione e di risanamento. Ove tali norme non siano promulgate entro due anni dall'accettazione dell'articolo 24<sup>novies</sup>, si potranno autorizzare soltanto interventi di polizia delle opere idrauliche.

<sup>3</sup> L'articolo 24<sup>novies</sup> e la presente disposizione transitoria entrano in vigore accettati che siano dal popolo e dai Cantoni.

### Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.



# **Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)**

del 24 gennaio 1991

## **Titolo primo: Disposizioni generali**

### **Art. 1** Scopo

Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di:

- a. preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
- b. garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale;
- c. conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene;
- d. conservare le acque ittiche;
- e. salvaguardare le acque come elementi del paesaggio;
- f. garantire l'irrigazione agricola;
- g. permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro;
- h. garantire la funzione naturale del ciclo idrologico.

### **Art. 2** Campo d'applicazione

La presente legge si applica a tutte le acque, superficiali o sotterranee.

### **Art. 3** Obbligo di diligenza

Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

### **Art. 4** Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

- a. *Acque superficiali:* l'acqua, l'alveo, con fondali e scarpate, compresi i loro insediamenti animali e vegetali.
- b. *Acque sotterranee:* la falda freatica, la formazione acquifera, il sostrato impermeabile e lo strato di copertura.
- c. *Effetto pregiudizievole:* l'inquinamento ed ogni altro intervento che nuoccia all'aspetto o alla funzione delle acque.
- d. *Inquinamento:* un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua.

- e. *Acque di scarico*: le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, agricolo o altro e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate.
- f. *Acque di scarico inquinate*: le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse.
- g. *Concime di fattoria*: il colaticcio, il letame e i liquami di silo provenienti dall'allevamento di bestiame da reddito.
- h. *Portata  $Q_{347}$* : la portata, determinata su un periodo di dieci anni, che è raggiunta o superata in media durante 347 giorni all'anno e non è sensibilmente influenzata né da sbarramenti, né da prelievi, né da apporti d'acqua.
- i. *Deflusso permanente*: una portata  $Q_{347}$  superiore a zero.
- k. *Deflusso residuale*: il deflusso che rimane di un corso d'acqua dopo uno o più prelievi.
- l. *Portata di dotazione*: la portata indispensabile per assicurare un determinato deflusso residuale in caso di prelievo.

**Art. 5** Deroghe per la difesa integrata e le situazioni d'emergenza

In quanto lo esigano la difesa integrata o situazioni d'emergenza, il Consiglio federale può, in via d'ordinanza, prevedere deroghe alla presente legge.

## **Titolo secondo:**

### **Prevenzione e rimozione degli effetti pregiudizievoli**

#### **Capitolo 1: Salvaguardia della qualità delle acque**

##### **Sezione 1: Immissione, introduzione e infiltrazione di sostanze**

###### **Art. 6** Principio

<sup>1</sup> È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare.

<sup>2</sup> È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua.

###### **Art. 7** Eliminazione delle acque di scarico

<sup>1</sup> Le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale.

<sup>2</sup> Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse, con il permesso dell'autorità cantonale, in un'acqua superficiale. In tal caso occorre provvedere quanto possibile, con misure di ritenuta, affinché, in caso di grande afflusso, l'acqua defluisca in modo regolare.

#### **Art. 8** Percolato delle discariche

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché gli inquinamenti delle acque provocati dall'immissione o dall'infiltrazione del percolato proveniente da discariche chiuse o ancora in esercizio siano eliminati quanto prima.

<sup>2</sup> Essi allestiscono un catasto delle discariche chiuse. Questo informa, nella misura del possibile, sul genere dei rifiuti ivi depositati.

#### **Art. 9** Prescrizioni del Consiglio federale su l'immissione e l'infiltrazione di sostanze

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e di quelle sotterranee.

<sup>2</sup> Esso emana prescrizioni su:

- a. l'immissione delle acque di scarico nelle acque;
- b. l'infiltrazione delle acque di scarico;
- c. le sostanze che, per il modo in cui vengono impiegate, possono pervenire nelle acque e, in ragione delle loro proprietà o delle quantità usate, possono inquinare le acque o nuocere al funzionamento degli impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

### **Sezione 2:**

#### **Trattamento delle acque di scarico e sfruttamento del concime di fattoria**

#### **Art. 10** Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti:

- a. dalle zone edificabili;
- b. da gruppi di edifici esistenti che si trovano fuori della zona edificabile e per i quali i metodi speciali per l'eliminazione delle acque di scarico (art. 13) non garantiscono una protezione sufficiente delle acque o non sono economici.

<sup>2</sup> Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita.

<sup>3</sup> Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche.

<sup>4</sup> I Cantoni provvedono ad una pianificazione generale delle canalizzazioni.

#### **Art. 11** Obbligo di allacciamento e di accettazione

<sup>1</sup> Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni.

<sup>2</sup> Il perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende:

- a. le zone edificabili;
- b. le altre zone, non appena dispongano di una canalizzazione (art. 10 cpv. 1 lett. b);
- c. le altre zone nelle quali l'allacciamento alle canalizzazioni sia opportuno e ragionevolmente esigibile.

<sup>3</sup> Il detentore della canalizzazione è tenuto ad accettare le acque di scarico e a convogliarle verso la stazione centrale di depurazione.

#### **Art. 12** Casi particolari nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche

<sup>1</sup> Chi ha acque di scarico che non soddisfano le esigenze per l'immissione nelle canalizzazioni deve pretrattarle. I Cantoni disciplinano il pretrattamento.

<sup>2</sup> Per le acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione, l'autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione.

<sup>3</sup> Le acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, non devono essere introdotte né direttamente né indirettamente in una stazione centrale di depurazione. L'autorità cantonale può autorizzare eccezioni.

<sup>4</sup> In un'azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14), se:

- a. gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente si trovano in zona agricola o il comune adotta le disposizioni necessarie, segnatamente delimita zone di pianificazione, per dichiararli in zona agricola;
- b. la capacità di deposito è sufficiente anche per le acque di scarico domestiche e lo sfruttamento su superfici utili, proprie o affittate, è assicurato.

<sup>5</sup> Se, entro cinque anni dall'adozione delle misure, gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente secondo il capoverso 4 non sono dichiarati in zona agricola, le acque di scarico domestiche devono essere immesse nelle canalizzazioni.

**Art. 13** Metodi speciali d'eliminazione delle acque di scarico

<sup>1</sup> Fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico devono essere eliminate secondo le tecniche più recenti.

<sup>2</sup> I Cantoni vegliano affinché le esigenze relative alla qualità delle acque siano rispettate.

**Art. 14** Aziende con allevamento di bestiame da reddito

<sup>1</sup> Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime.

<sup>2</sup> Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

<sup>3</sup> L'azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L'autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente.

<sup>4</sup> L'azienda deve disporre di una superficie utile, propria, in affitto o garantita per contratto, tale che per ettaro siano tenute al massimo tre unità di bestiame grosso-letame. Se la superficie utile garantita per contratto o parte di essa è situata fuori del raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere sparsa almeno la metà del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda; la quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame.

<sup>5</sup> I contratti di ritiro del concime richiedono la forma scritta e devono essere approvati dall'autorità cantonale competente.

<sup>6</sup> L'autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l'altitudine o la situazione topografica lo richiedano.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla superficie utile per:

- a. l'avicoltura e l'allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già esistenti che allevano altri animali da reddito;
- b. le aziende che adempiono compiti d'interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.).

<sup>8</sup> Un'unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di colaticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi.

## **Art. 15** Controllo degli impianti e delle installazioni

<sup>1</sup> I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, di installazioni di deposito e di impianti per il trattamento tecnico di concime di fattoria, come pure di sili per foraggi grezzi provvedono affinché il loro impiego, manutenzione e riparazione siano effettuati a regola d'arte. Il funzionamento degli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, come pure degli impianti adibiti al trattamento di concimi, deve essere controllato periodicamente.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti.

## **Art. 16** Prescrizioni del Consiglio federale sul trattamento delle acque di scarico e sul controllo di impianti

Il Consiglio federale regola le esigenze relative:

- a. all'immissione nelle canalizzazioni;
- b. agli scarichi particolari provenienti da processi di produzione;
- c. ai residui delle stazioni di depurazione delle acque di scarico e allo sfruttamento o all'eliminazione di tali residui;
- d. ai controlli degli impianti e delle installazioni;
- e. all'utilizzazione delle acque di scarico provenienti dal trattamento del concime di fattoria.

## **Sezione 3:**

### **Premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico per l'ottenimento di permessi di costruzione**

#### **Art. 17** Principio

Il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso soltanto se:

- a. nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione (art. 11 cpv. 1) o sono sfruttate in agricoltura (art. 12 cpv. 4);
- b. fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche, procedimenti speciali assicurano l'evacuazione adeguata delle acque di scarico inquinate (art. 13 cpv. 1) e l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è stato consultato;
- c. l'evacuazione corretta delle acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione è garantita (art. 12 cpv. 2).

#### **Art. 18** Eccezioni

<sup>1</sup> Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere con-

cesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

#### **Sezione 4: Misure pianificatorie di protezione**

##### **Art. 19** Settori di protezione delle acque

<sup>1</sup> I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

<sup>2</sup> Nei settori particolarmente minacciati, la costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili possono essere intraprese soltanto in virtù di un'autorizzazione cantonale.

##### **Art. 20** Zone di protezione delle acque sotterranee

<sup>1</sup> I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.

<sup>2</sup> Il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve:

- a. eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione;
- b. acquistare i necessari diritti reali;
- c. sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà.

##### **Art. 21** Aree di protezione delle acque sotterranee

<sup>1</sup> I Cantoni delimitano le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e alimentazione della falda freatica. In tali aree non possono essere costruiti edifici o impianti né essere eseguiti lavori che possano pregiudicare i futuri impianti di sfruttamento o alimentazione.

<sup>2</sup> I Cantoni possono accollare gli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà ai futuri detentori delle captazioni o degli impianti d'alimentazione della falda freatica.

#### **Sezione 5: Esigenze concernenti i liquidi inquinanti**

##### **Art. 22** Esigenze generali

<sup>1</sup> I detentori di impianti contenenti liquidi inquinanti, segnatamente di impianti adibiti al deposito, al trasporto e al travaso di tali liquidi, installano le opere e apparecchiature necessarie alla protezione delle acque e le controllano periodicamente. Provvedono affinché l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano ineccepibili.

<sup>2</sup> Per la costruzione, la modificazione o l'ampliamento di tali impianti è necessaria un'autorizzazione dell'autorità cantonale.

<sup>3</sup> I detentori di tali impianti e le persone incaricate del loro esercizio o della loro manutenzione segnalano immediatamente alla polizia di protezione delle acque ogni fuoriuscita di liquidi. Inoltre, mettono spontaneamente in atto tutte le misure che si possono ragionevolmente pretendere per combattere i rischi d'inquinamento delle acque.

<sup>4</sup> I Cantoni provvedono:

- a. all'istituzione di un numero sufficiente di posti di raccolta dei liquidi inquinanti;
- b. a un riciclaggio o a un'eliminazione di tali liquidi che non nuoccia alle acque.

### **Art. 23** Lavori di revisione

<sup>1</sup> Solo le imprese titolari di un'autorizzazione cantonale sono abilitate ad eseguire la revisione di impianti con liquidi inquinanti.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è accordata alle imprese che dispongono del personale qualificato e dell'equipaggiamento necessario. Essa vale in tutta la Svizzera.

### **Art. 24** Caverne-serbatoio

I liquidi inquinanti non devono essere depositati in caverne-serbatoio, se rischiano di entrare in contatto diretto con l'acqua di falda.

### **Art. 25** Sostanze che possono diventare liquidi inquinanti

Gli articoli 22 e 24 si applicano per analogia alle sostanze che, in contatto con liquidi, possono diventare liquidi inquinanti.

### **Art. 26** Prescrizioni del Consiglio federale sull'impiego di liquidi inquinanti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'ubicazione, sui materiali di costruzione, sull'equipaggiamento tecnico e sulla revisione degli impianti che contengono liquidi inquinanti.

<sup>2</sup> Può esonerare i piccoli impianti dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2.



## Sezione 6: Sfruttamento del suolo e provvedimenti concernenti le acque

### Art. 27 Sfruttamento del suolo

<sup>1</sup> I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie.

### Art. 28 Provvedimenti concernenti le acque

Se i provvedimenti secondo gli articoli 7–27 non permettono di soddisfare le esigenze di qualità delle acque (art. 9 cpv. 1), il Cantone provvede affinché siano applicati provvedimenti supplementari alle acque medesime.

## Capitolo 2: Mantenimento di adeguati deflussi residuali

### Art. 29 Autorizzazione

Deve essere titolare di un'autorizzazione chi, eccedendo l'uso comune:

- preleva acqua da corsi d'acqua a deflusso permanente;
- preleva acqua da laghi o falde freatiche che influenzano sensibilmente il deflusso di un corso d'acqua a deflusso permanente.

### Art. 30 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione

Il prelievo può essere autorizzato se:

- le esigenze di cui agli articoli 31–35 sono soddisfatte;
- insieme agli altri prelievi, dal corso d'acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata  $Q_{347}$  e non più di 1000 l/s, o
- destinato all'approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all'anno per l'acqua di sorgente o 100 l/s per l'acqua di falda.

### Art. 31 Deflusso minimo

<sup>1</sup> In caso di prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente il deflusso residuale deve essere almeno di:

per una portata $Q_{347}$ fino a 60 l/s .....	50 l/s
per ogni 10 l/s in più di portata .....	più 8 l/s
per una portata $Q_{347}$ di 160 l/s .....	130 l/s
per ogni 10 l/s in più di portata .....	più 4,4 l/s

per una portata $Q_{347}$ di 500 l/s .....	280 l/s
per ogni 100 l/s in più di portata .....	più 31 l/s
per una portata $Q_{347}$ di 2500 l/s .....	900 l/s
per ogni 100 l/s in più di portata .....	più 21,3 l/s
per una portata $Q_{347}$ di 10 000 l/s .....	2500 l/s
per ogni 1000 l/s in più di portata .....	più 150 l/s
per una portata $Q_{347}$ pari o superiore a 60 000 l/s .....	10 000 l/s

<sup>2</sup> Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempite le seguenti esigenze:

- a. la qualità prescritta delle acque superficiali deve essere mantenuta nonostante i prelievi d'acqua e le immissioni esistenti di acque di scarico;
- b. l'alimentazione delle falde freatiche deve essere assicurata in modo tale da garantire i prelievi necessari per l'approvvigionamento in acqua potabile e da non pregiudicare sensibilmente il bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli;
- c. i biotopi e le biocenosi rari che dipendono direttamente o indirettamente dal tipo e dalle dimensioni del corso d'acqua devono essere conservati o, se ragioni perentorie non lo permettono, sostituiti, secondo le possibilità, con altri di uguale valore;
- d. la profondità d'acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci deve essere assicurata;
- e. per i corsi d'acqua con una portata  $Q_{347}$  pari o inferiore a 40 l/s, siti a meno di 800 metri di altitudine e che servono come luogo di fregola o come regione d'allevamento di pesci, dev'essere garantito che detta funzione sia salvaguardata.

### Art. 32 Deroghe

I Cantoni possono autorizzare deflussi minimi inferiori:

- a. su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che si trovi ad un'altitudine superiore a 1700 m e abbia una portata  $Q_{347}$  inferiore a 50 l/s;
- b. nel caso di prelievi da acque non piscicole, fino ad un deflusso residuale corrispondente al 35 per cento della portata  $Q_{347}$ ;
- c. nell'ambito di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio di una regione limitata e topograficamente coerente, a condizione di una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati, come la rinuncia ad un altro prelievo d'acqua nella stessa regione. La pianificazione surriferita dev'essere sottoposta al Consiglio federale per approvazione;
- d. in casi di emergenza, per prelievi limitati nel tempo e destinati in particolare all'approvvigionamento con acqua potabile, allo spegnimento di incendi o all'irrigazione agricola.

**Art. 33** Aumento dei deflussi residuali minimi

<sup>1</sup> L'autorità aumenta i deflussi residuali minimi nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità del prelievo d'acqua previsto.

<sup>2</sup> Sono interessi a favore del prelievo d'acqua segnatamente:

- a. gli interessi pubblici ai quali il prelievo deve servire;
- b. gli interessi economici della regione di provenienza dell'acqua;
- c. gli interessi economici di chi intende procedere al prelievo;
- d. l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo.

<sup>3</sup> Sono interessi contro il prelievo d'acqua segnatamente:

- a. l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio;
- b. l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci;
- c. la conservazione di un deflusso sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità dell'acqua;
- d. la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo;
- e. la preservazione dell'irrigazione agricola.

<sup>4</sup> Chi intende prelevare acqua da un corso d'acqua deve presentare all'autorità un rapporto su:

- a. le conseguenze di prelievi d'acqua di diversa entità sugli interessi a favore del prelievo, in particolare sulla produzione di energia elettrica e sul suo costo;
- b. i prevedibili pregiudizi che saranno arrecati agli interessi contro il prelievo e le possibili misure per prevenirli.

**Art. 34** Prelievi da laghi e da riserve di acque sotterranee

Quando prelievi effettuati da laghi o da falde freatiche influiscono sensibilmente sul deflusso di un corso d'acqua, quest'ultimo va protetto applicando per analogia gli articoli 31-33.

**Art. 35** Decisione dell'autorità

<sup>1</sup> L'autorità definisce caso per caso la portata di dotazione e le altre misure necessarie alla protezione delle acque a valle del prelievo.

<sup>2</sup> Può fissare portate di dotazione temporanee. I deflussi secondo gli articoli 31 e 32 devono essere garantiti.

<sup>3</sup> Prima di decidere l'autorità sente gli uffici tecnici interessati e, se il prelievo è destinato ad impianti per lo sfruttamento dell'energia idraulica con una potenza lorda superiore a 300 kW, la Confederazione.

### **Art. 36** Controllo della portata di dotazione

<sup>1</sup> Chi procede a prelievi d'acqua deve provare all'autorità, mediante misurazioni, il rispetto della portata di dotazione. Se il costo delle misurazioni non può essergli ragionevolmente imposto, può fornire la prova con il calcolo del bilancio idrico.

<sup>2</sup> Se fornisce la prova che il deflusso effettivo è temporaneamente inferiore alla portata di dotazione fissata, deve restituire, durante tale periodo, solo una quantità d'acqua pari al deflusso effettivo.

## **Capitolo 3: Prevenzione di altri effetti pregiudizievoli alle acque**

### **Art. 37** Arginatura e correzione dei corsi d'acqua

<sup>1</sup> I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se:

- a. la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> della legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque);
- b. l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;
- c. in tal modo si migliora ai sensi della presente legge un corso d'acqua già arginato o corretto.

<sup>2</sup> Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua deve essere rispettato o ricostituito per quanto possibile. Il corso d'acqua e le rive devono essere sistemate in modo da:

- a. poter servire da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate;
- b. conservare in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;
- c. permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.

<sup>3</sup> Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2.

<sup>4</sup> Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d'acqua artificiali.

### **Art. 38** Copertura e messa in galleria di corsi d'acqua

<sup>1</sup> I corsi d'acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria.

<sup>2</sup> L'autorità può autorizzare deroghe per:

- a. i canali di sfogo delle piene e i canali d'irrigazione;
- b. passaggi di vie di comunicazione;
- c. passaggi di strade agricole o forestali;
- d. i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente;
- e. il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l'agricoltura.

**Art. 39** Introduzione di sostanze solide nei laghi

<sup>1</sup> È vietato introdurre sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l'acqua.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale può autorizzare il riporto:

- a. per costruzioni ad ubicazione vincolata in zone edificate, se interessi pubblici preponderanti lo esigono e se lo scopo perseguito non può essere raggiunto altrimenti;
- b. se il riporto consente il risanamento di una zona d'acqua stagnante.

<sup>3</sup> I riporti devono essere sistemati nel modo più naturale possibile e la vegetazione ripuale distrutta deve essere sostituita.

**Art. 40** Spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione

<sup>1</sup> Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell'acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell'impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d'acqua.

<sup>2</sup> Per procedere a uno spurgo o a uno svuotamento è richiesta l'autorizzazione del Cantone. L'autorità che rilascia l'autorizzazione consulta i servizi interessati. Se per la sicurezza dell'esercizio sono necessari spurghi e svuotamenti periodici, l'autorità si limita a stabilire il momento dell'operazione e le modalità d'esecuzione.

<sup>3</sup> Qualora avvenimenti straordinari gli impongano di abbassare immediatamente il livello delle acque del bacino per motivi di sicurezza, il detentore ne informa senza indugio l'autorità che rilascia l'autorizzazione.

**Art. 41** Detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta

<sup>1</sup> Chiunque invasa l'acqua in un impianto di ritenuta non può riversarvi i detriti fluttuanti prelevati in precedenza. L'autorità può autorizzare deroghe.

<sup>2</sup> Egli è tenuto a raccogliere periodicamente i detriti fluttuanti in vicinanza dei suoi impianti, conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità.

**Art. 42** Prelievo d'acqua e immissione d'acqua o di acque di scarico

<sup>1</sup> Il prelievo o l'immissione d'acqua in un lago naturale non deve provocare una modificazione sensibile degli strati d'acqua e delle correnti del lago, né comportare variazioni di livello tali da arrecare pregiudizio alla zona ripuale.

<sup>2</sup> Qualora acqua o acque di scarico siano immesse in corsi d'acqua, le modalità e il punto dell'immissione devono essere scelti in modo da non richiedere, per quanto possibile, arginature o correzioni.

#### **Art. 43** Protezione delle falde freatiche

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché, a lungo termine, i prelievi da acque sotterranee non siano superiori alla quantità d'acqua che le alimenta. I prelievi possono tuttavia eccedere temporaneamente detta quantità, sempreché non arrechino pregiudizio alla qualità delle acque sotterranee o alla vegetazione.

<sup>2</sup> I Cantoni provvedono a migliorare, per quanto possibile, lo stato delle acque sotterranee sfruttate eccessivamente o alimentate in modo troppo scarso, diminuendo il prelievo, rialimentando artificialmente le falde freatiche o accumulando l'acqua potabile nel sottosuolo.

<sup>3</sup> È vietata la creazione di collegamenti permanenti tra acque sotterranee, se tale intervento rischia di avere effetti pregiudizievoli sulla quantità o sulla qualità delle acque.

<sup>4</sup> Le costruzioni non devono ridurre in modo considerevole e permanente la capacità della falda e lo scorrimento delle acque sotterranee sfruttabili.

<sup>5</sup> Le opere di ritenuta di altezza modesta non devono arrecare sensibili pregiudizi alle acque sotterranee e alla vegetazione che dipende dal livello della falda. L'autorità può autorizzare deroghe per gli impianti esistenti.

<sup>6</sup> Il drenaggio di una regione, qualora comporti su una grande area l'abbassamento del livello della falda freatica, è autorizzato soltanto se costituisce il solo mezzo per garantire lo sfruttamento agricolo.

#### **Art. 44** Estrazione di ghiaia, sabbia o altri materiali

<sup>1</sup> Chiunque intende estrarre ghiaia, sabbia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo, deve ottenere un'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione non può essere concessa se i lavori sono eseguiti:

- a. in zone di protezione delle acque sotterranee;
- b. sotto il livello della falda freatica che, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione;
- c. in un corso d'acqua, qualora il suo bilancio in materiale detritico ne sia negativamente influenzato.

<sup>3</sup> Se la falda, per quantità e qualità dell'acqua, si presta alla captazione, l'estrazione può essere autorizzata al di sopra del suo livello, sempreché uno strato protettivo di materiale sia mantenuto al di sopra del livello massimo cui la falda può giungere. Lo spessore dello strato è calcolato secondo le condizioni locali.

## **Titolo terzo: Esecuzione, studi di base, promovimento e procedura**

### **Capitolo 1: Esecuzione**

#### **Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni**

##### **Art. 45**

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l'articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

#### **Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione**

##### **Art. 46** Vigilanza e coordinamento

<sup>1</sup> La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il coordinamento:

- a. delle misure di protezione delle acque di competenza dei Cantoni;
- b. tra i servizi della Confederazione;
- c. tra i servizi della Confederazione e i Cantoni.

##### **Art. 47** Prescrizioni esecutive

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

<sup>2</sup> Prima di emanare le prescrizioni esecutive e nella preparazione di accordi internazionali, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.

##### **Art. 48** Competenza esecutiva della Confederazione

<sup>1</sup> L'autorità federale che esegue altre leggi federali o trattati internazionali è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di emanare decisioni fondate sulla presente legge, consulta i Cantoni in causa e i servizi federali interessati.

<sup>2</sup> La Confederazione esegue le prescrizioni sulle sostanze (art. 9 cpv. 2 lett. c); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti settoriali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina quali dati, rilevati su sostanze in base ad altre leggi federali, devono essere messi a disposizione dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

#### **Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali**

##### **Art. 49** Servizio della protezione delle acque e polizia della protezione delle acque

<sup>1</sup> I Cantoni istituiscono un servizio di protezione delle acque. Organizzano la polizia della protezione delle acque e un servizio avarie.

<sup>2</sup> A livello federale, il servizio di protezione delle acque è l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

<sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni possono, per compiti d'esecuzione, in particolare per il controllo e la sorveglianza, far capo a corporazioni di diritto pubblico e a privati.

#### **Art. 50** Informazione e consulenza

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste.

<sup>2</sup> I servizi di protezione delle acque prestano consulenza ad autorità e privati.

<sup>3</sup> Essi raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievole alle acque.

#### **Art. 51** Consulenza in materia di concimazione

I Cantoni provvedono affinché sia assicurata una consulenza per l'esecuzione degli articoli 14 e 27.

#### **Art. 52** Obbligo di tollerare e obbligo del segreto

<sup>1</sup> Le autorità federali e cantonali possono procedere a rilevamenti sulle acque private e pubbliche. Possono predisporre le installazioni necessarie a tale scopo e procedere al controllo degli impianti. I proprietari di fondi e i detentori degli impianti devono permettere l'accesso alle persone incaricate dell'esecuzione di questi compiti e fornire loro le informazioni necessarie.

<sup>2</sup> Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e comitati tecnici sono tenuti al segreto d'ufficio.

<sup>3</sup> Sentiti gli interessati, le autorità possono rendere pubblici i risultati dei rilevamenti e dei controlli giusta il capoverso 1, se di interesse generale. Su domanda, i risultati dei controlli devono essere resi pubblici, sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti. Il segreto di fabbricazione e commerciale è in ogni caso garantito.

#### **Art. 53** Misure coattive

Le autorità possono imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti da loro ordinati. Qualora la legislazione cantonale non preveda prescrizioni in materia, o non preveda prescrizioni più severe, nella procedura cantonale è applicabile l'articolo 41 della legge federale sulla procedura amministrativa.

#### **Art. 54** Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni

Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati.



### **Art. 55** Tasse federali

<sup>1</sup> La Confederazione riscuote una tassa per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali che fornisce secondo la presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne fissa la tariffa.

### **Art. 56** Acque intercantionali

<sup>1</sup> Quando acque superficiali o sotterranee toccano il territorio di più Cantoni, ciascun Cantone prende i provvedimenti che s'impongono per proteggerle, tenuto conto dell'interesse degli altri Cantoni.

<sup>2</sup> Se i Cantoni non si accordano sulle misure da prendere, il Consiglio federale decide.

## **Capitolo 2: Studi di base**

### **Art. 57** Compiti della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione procede a rilevamenti di interesse nazionale su:

- a. le condizioni idrologiche;
- b. la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- c. l'approvvigionamento in acqua potabile;
- d. altri aspetti della protezione delle acque.

<sup>2</sup> Essa può contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della salvaguardia delle acque, segnatamente con misure alla fonte.

<sup>3</sup> Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e le relative valutazioni.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione e la valutazione dei rilevamenti.

<sup>5</sup> I servizi federali competenti emanano istruzioni tecniche e prestano consulenza ai servizi incaricati dei rilevamenti. Essi possono, verso pagamento, eseguire lavori idrologici per conto di terzi o mettere a disposizione le apparecchiature per tali lavori.

### **Art. 58** Compiti dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni procedono agli altri rilevamenti necessari per l'esecuzione della presente legge. Ne comunicano i risultati ai servizi federali competenti.

<sup>2</sup> I Cantoni compilano un inventario degli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico e delle falde freatiche del loro territorio. L'inventario è pubblico, a meno che gli interessi della difesa integrata non impongano il segreto.

### **Art. 59** Calcolo della portata $Q_{347}$

In mancanza di misurazioni sufficienti, la portata  $Q_{347}$  è determinata secondo altri metodi, quali osservazioni idrologiche o su modello.

### **Art. 60** Obbligo d'informare

Prima di autorizzare qualsiasi intervento con effetti sulle acque in prossimità di una stazione per rilevamenti idrologici o d'altra natura, l'autorità informa i servizi responsabili della stazione.

## **Capitolo 3: Promovimento**

### **Art. 61** Impianti, installazioni e apparecchiature

<sup>1</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature per:

- a. la depurazione delle acque di scarico secondo l'articolo 10;
- b. il trattamento e l'eliminazione dei fanghi di depurazione;
- c. canalizzazioni in sostituzione di misure complementari di depurazione;
- d. l'eliminazione o il riciclaggio di sostanze che non devono giungere nelle canalizzazioni o essere convogliate nelle stazioni di depurazione delle acque (impianti per rifiuti speciali);
- e. i servizi avarie necessari per l'eliminazione di sostanze inquinanti;
- f. misure di risanamento delle acque secondo l'articolo 28.

<sup>2</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna inoltre ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per i seguenti impianti e installazioni, a condizione che l'attuazione sia iniziata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a. canali collettori situati fuori delle zone edificabili;
- b. canali collettori utilizzati da due o più Comuni;
- c. canali collettori principali la cui costruzione sia iniziata prima di quella della stazione di depurazione delle acque di scarico o prima di quella del collettore di raccordo delle acque di scarico del comune alla stazione di depurazione;
- d. impianti per l'eliminazione o il riciclaggio di rifiuti solidi;
- e. bacini di acque pluviali;
- f. installazioni destinate alla protezione delle acque in presenza di discariche.

### **Art. 62** Condizioni, calcolo e ammontare delle indennità

<sup>1</sup> Le indennità sono assegnate soltanto se la soluzione prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo stato della tecnica ed è economica.

<sup>2</sup> Le indennità sono commisurate alla capacità finanziaria dei Cantoni. Esse non sono inferiori al 15 per cento e non superano:

- a. il 45 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettere a-c e capoverso 2 lettere a, b, c ed e;
- b. il 35 per cento dei costi computabili se si tratta di altre misure.

<sup>3</sup> Ove l'impianto serva anche a derivare o a depurare le acque di scarico di singole aziende industriali, l'indennità può essere ridotta.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sui costi computabili.

#### **Art. 63** Garanzia contro i rischi

La Confederazione può concedere una garanzia contro i rischi per impianti e installazioni promettenti e tecnologicamente avanzati. L'ammontare di detta garanzia è commisurato alla capacità finanziaria dei Cantoni e non deve superare, aggiunto all'indennità assegnata in virtù dell'articolo 62, il 60 per cento dei costi computabili.

#### **Art. 64** Studi di base, formazione e informazione

<sup>1</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche su:

- a. le cause della insufficiente qualità di un'acqua importante, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie;
- b. le falde freatiche importanti che possono essere sfruttate.

<sup>2</sup> Essa può assegnare aiuti finanziari per la formazione di personale specializzato e per l'informazione della popolazione.

<sup>3</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può appoggiare mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l'approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, in quanto siano allestiti conformemente alle direttive federali.

<sup>4</sup> Le prestazioni federali sono commisurate alla capacità finanziaria dei Cantoni e non superano il 40 per cento dei costi.

#### **Art. 65** Finanziamento: scala delle priorità

<sup>1</sup> L'Assemblea federale determina nell'ambito del bilancio preventivo l'ammontare massimo fino a concorrenza del quale, durante l'esercizio preso in considerazione, possono essere assegnate indennità giusta l'articolo 61.

<sup>2</sup> Essa stanziava un credito d'impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Confederazione può prestare garanzia giusta l'articolo 63.

<sup>3</sup> Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per soddisfare tutte le richieste presentate o previste, il Dipartimento federale dell'interno allestisce una scala delle priorità per l'esame delle richieste.

#### **Art. 66** Restituzione

<sup>1</sup> Le prestazioni federali indebitamente ottenute devono essere restituite. Ciò vale anche se un impianto o un'installazione viene distolto dal suo scopo.

<sup>2</sup> Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui è sorto.

## Capitolo 7: Procedura

### Art. 67 Rimedi giuridici

Le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle sue prescrizioni esecutive possono essere impugnate a norma della legge federale sulla procedura amministrativa e di quella sull'organizzazione giudiziaria.

### Art. 68 Espropriazione

<sup>1</sup> Se l'esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto d'espropriazione o delegarlo a terzi.

<sup>2</sup> Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale sull'espropriazione. Essi prevedono che:

- a. il governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse;
- b. il presidente della Commissione federale di stima possa autorizzare la procedura abbreviata, qualora le persone colpite dall'espropriazione possano essere esattamente determinate.

<sup>3</sup> La legislazione federale sull'espropriazione è applicabile alle opere comuni di diversi Cantoni o situate sul territorio di più Cantoni. Il Dipartimento federale dell'interno decide sulle espropriazioni.

## Titolo quarto: Responsabilità civile

### Art. 69

<sup>1</sup> Il detentore di un'azienda o di un impianto fisso o mobile, implicante particolari pericoli per le acque, risponde del danno causato alle acque da detta azienda o impianto.

<sup>2</sup> Esso è liberato dalla responsabilità ove provi che il danno è dovuto a forza maggiore o a grave colpa del danneggiato o di un terzo.

<sup>3</sup> Gli articoli 42-47, 50, 51, 53 e 60 del Codice delle obbligazioni sono applicabili.

<sup>4</sup> Confederazione, Cantoni e Comuni rispondono parimenti secondo le disposizioni dei capoversi 1-3.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può imporre ai detentori di determinate aziende o impianti l'obbligo di concludere un'assicurazione di responsabilità civile.

<sup>6</sup> Il presente articolo non si applica ai danni di origine nucleare ai sensi della legge del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare.

## Titolo quinto: Disposizioni penali

### Art. 70 Delitti

- <sup>1</sup> È punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente:
- illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinare e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6);
  - come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 22);
  - non rispetta la portata di dotazione stabilita dalle autorità, oppure omette di prendere le misure ordinate per proteggere le acque a valle del prelievo (art. 35);
  - argina o corregge illecitamente un corso d'acqua (art. 37);
  - senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, procede alla copertura di un corso d'acqua o alla sua messa in galleria (art. 38);
  - senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, introduce sostanze solide in un lago (art. 39 cpv. 2);
  - senza esserne autorizzato dall'autorità cantonale o contrariamente alle condizioni fissate nell'autorizzazione, estrae ghiaia, sabbia o altro materiale, o intraprende lavori di scavo a tale scopo (art. 44).

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa.

### Art. 71 Contravvenzioni

- <sup>1</sup> È punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
- contravviene altrimenti alla presente legge;
  - contravviene a una singola decisione comunicatagli sotto comminatoria delle pene previste nel presente articolo.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

<sup>3</sup> La complicità è punibile.

<sup>4</sup> L'azione penale si prescrive in un anno, la pena in due anni.

### Art. 72 Applicazione del Codice penale svizzero

Se un'infrazione alla presente legge adempie contemporaneamente la fattispecie dell'articolo 234 del Codice penale svizzero, soltanto quest'ultima disposizione è applicabile. Del rimanente, le disposizioni penali della presente legge si applicano accanto a quelle del Codice penale svizzero.

**Art. 73** Applicazione del diritto penale amministrativo

Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia ai reati secondo la presente legge.

**Titolo sesto: Disposizioni finali**

**Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione e modificazione**

**Art. 74** Abrogazione della legge contro l'inquinamento delle acque

La legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque è abrogata.

**Art. 75** Modificazione di leggi federali

1. La legge federale del 14 dicembre 1973 sulla pesca è modificata come segue:

*Art. 24* Autorizzazione per interventi tecnici

<sup>1</sup> Ogni intervento sulle acque, nel loro regime o corso, sulle rive o sul fondo dei laghi, è soggetto ad un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente in materia di pesca.

<sup>2</sup> Sono soggetti ad autorizzazione segnatamente:

- a. lo sfruttamento delle forze idriche;
- b. la regolazione dei laghi;
- c. i ripari di fiumi e ruscelli e il dissodamento ripuale;
- d. la creazione di corsi d'acqua artificiali;
- e. la posa di condotte nelle acque;
- f. lo spurgo meccanico degli alvei di fiumi e ruscelli;
- g. l'estrazione e il lavaggio di ghiaia, sabbia e altri materiali nelle acque;
- h. i prelievi d'acqua;
- i. le immissioni d'acqua;
- k. i drenaggi agricoli;
- l. gli impianti di trasporto che possano ledere gli interessi della pesca;
- m. gli impianti di piscicoltura.

<sup>3</sup> L'autorizzazione prevista nella presente legge non è necessaria per i prelievi già soggetti ad autorizzazione secondo l'articolo 29 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque.

<sup>4</sup> L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità federale, qualora un'altra disposizione di diritto federale ne fondi la competenza. È richiesto il consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. In caso di divergenze, il Consiglio federale decide.

<sup>5</sup> Gli impianti sottoposti a lavori di ingrandimento o ripristino sono considerati nuovi impianti.

**Art. 48** Responsabilità per danni provocati da effetti pregiudizievoli alle acque

Fatte salve le deroghe previste dagli articoli seguenti, la responsabilità per i danni provocati da effetti pregiudizievoli alle acque è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque.

2. La legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

*Art. 21 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.

*Art. 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.

3. La legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 1, cpv. 1<sup>bis</sup>, 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup>, 2<sup>quater</sup>*

<sup>1</sup> La protezione dei biotopi contro le inondazioni, l'erosione e i depositi di sostanze solide deve essere garantita, per quanto sia possibile, senza interventi sulle acque, segnatamente mediante misure di manutenzione o di pianificazione.

<sup>1bis</sup> Ove le misure definite nel capoverso 1 non siano sufficienti per assicurare la protezione dell'uomo o di beni reali importanti, devono essere eseguiti i lavori di riparo, arginatura e correzione necessari, come pure attuate tutte le altre misure proprie a impedire movimenti del terreno.

<sup>2bis</sup> Nel procedere a queste operazioni, deve essere quanto possibile rispettato o ripristinato il corso naturale delle acque. Le acque e le rive devono essere sistemate in modo che:

- a. esse possano fungere da biotopo per una fauna e una flora diversificate;
- b. siano conservate ampiamente le interazioni tra acque superficiali e sotterranee;
- c. possa prosperare una vegetazione ripuale stanziale.

<sup>2ter</sup> Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2<sup>bis</sup>

<sup>2quater</sup> Il capoverso 2<sup>bis</sup> si applica per analogia alla creazione di corsi d'acqua artificiali, come pure al ripristino di ripari danneggiati.

4. La legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

*Art. 30 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il gestore di una discarica per rifiuti urbani o per rifiuti pericolosi deve dimostrare di essere in grado di garantire la copertura integrale dei costi per i lavori di sistemazione finale e manutenzione dei luoghi dopo la cessazione dell'esercizio.

*Art. 32 cpv. 4 lett. h*

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può:

h. emanare prescrizioni sulla copertura dei costi ai sensi dell'articolo 30 capoverso 5.

5. La legge del 3 ottobre 1951 sull'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 19g*

Riduzione dell'effettivo e cessazione dell'esercizio per motivi di protezione delle acque

Il Consiglio federale può, nell'interesse della protezione delle acque e tenendo conto dell'effettivo massimo del bestiame, concedere, durante un periodo transitorio di cinque anni al massimo, contributi ai detentori di bestiame da reddito, per:

- a. la cessazione dell'esercizio;
- b. la riduzione dell'effettivo;
- c. l'adeguamento.

6. La legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue:

*Art. 22 cpv. 3-5*

<sup>3</sup> La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche in quanto siano dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione.

<sup>4</sup> Nella fissazione dei contributi è tenuto conto della capacità finanziaria degli enti pubblici in causa.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di indennizzo.

## Capitolo 2: Disposizioni transitorie

### Sezione 1:

**Eliminazione delle acque di scarico non inquinate, impianti per il deposito di concime di fattoria e detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta**



**Art. 76** Eliminazione delle acque di scarico non inquinate

I Cantoni provvedono affinché, entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, non pervengano più in stazioni di depurazione acque di scarico non inquinate con afflusso permanente (art. 12 cpv. 3) che ne pregiudicano l'efficacia.

**Art. 77** Impianti di deposito per concime di fattoria

I Cantoni stabiliscono il termine per l'adattamento della capacità degli impianti di deposito di concime di fattoria tenendo conto dell'urgenza di ogni singolo caso. Essi vegliano affinché tutti gli impianti di deposito siano risanati entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 78**

I Cantoni stabiliscono il termine d'adeguamento delle massime quantità di concime autorizzate per le superfici utili determinanti, in funzione dell'urgenza del singolo caso. Provvedono affinché gli adeguamenti necessari siano attuati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 79** Detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta

I detentori degli impianti di ritenuta sono tenuti a prendere le misure edili necessarie per la raccolta dei detriti fluttuanti entro 5 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

**Sezione 2: Prelievi di acqua****Art. 80** Risanamento

<sup>1</sup> Qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell'autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità.

<sup>2</sup> L'autorità ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale sull'espropriazione

**Art. 81** Termini per il risanamento

<sup>1</sup> L'autorità stabilisce i termini per l'attuazione delle misure di risanamento tenuto conto dell'urgenza di ogni singolo caso.

<sup>2</sup> Essa veglia affinché le misure di risanamento siano concluse entro 15 anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 82** Criteri per il risanamento

<sup>1</sup> I Cantoni compilano l'inventario dei prelievi d'acqua esistenti definiti nell'articolo 29; l'inventario indica per ogni prelievo:

- a. la quantità d'acqua prelevata;
- b. il deflusso residuale;
- c. la portata di dotazione;
- d. la situazione giuridica.

<sup>2</sup> I Cantoni valutano i prelievi d'acqua elencati nell'inventario e decidono se e in qual misura un risanamento sia necessario. I risultati vengono menzionati in un rapporto. Quest'ultimo indica, se possibile, l'ordine nel quale le misure di risanamento devono essere intraprese.

<sup>3</sup> I Cantoni inoltrano l'inventario alla Confederazione entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge e il rapporto entro 5.

### **Art. 83** Progetti di prelievo per cui la concessione è già stata rilasciata

<sup>1</sup> Per i progetti di prelievo per cui la concessione è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la protezione delle acque a valle deve essere garantita da provvedimenti secondo la presente legge, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità. Le misure giusta l'articolo 31 non danno luogo ad indennizzo, sempreché la concessione sia stata accordata dopo il 1° giugno 1987.

<sup>2</sup> Se interessi pubblici preponderanti esigono una protezione supplementare, l'autorità ordina le misure necessarie secondo la presente legge. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale sull'espropriazione.

<sup>3</sup> L'autorità ordina le misure al più tardi prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli impianti destinati al prelievo d'acqua.

## **Sezione 3: Indennità**

### **Art. 84**

<sup>1</sup> Le domande di indennità per impianti e installazioni la cui costruzione è iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge sono decise secondo il diritto previgente. L'indennità è calcolata secondo la capacità finanziaria del Cantone nel momento in cui è assegnata.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale fissa nel bilancio di previsione l'ammontare massimo delle indennità giusta il capoverso 1 che possono essere assegnati nell'esercizio considerato.

## **Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore**

### **Art. 85**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Quinto oggetto:

## Articolo costituzionale concernente la tecnologia riproduttiva e l'ingegneria genetica



### Su che cosa si vota?

Consiglio federale e Parlamento convengono che l'essere umano e il suo ambiente debbano essere protetti contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica. Il nuovo articolo costituzionale circoscrive i possibili abusi e affida alla Confederazione il compito di impedirli. L'articolo proposto costituisce il controprogetto all'iniziativa popolare «Contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano» («iniziativa del Beobachter») che è stata ritirata.

# Testo in votazione

## (Controprogetto dell'Assemblea federale)

### Dal decreto federale

del 21 giugno 1991

L'Assemblea federale propone di introdurre nella Costituzione federale un nuovo articolo 24<sup>decies</sup> del tenore seguente:

#### *Art. 24<sup>decies</sup>*

<sup>1</sup>L'uomo e il suo ambiente sono protetti contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

<sup>2</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. Provvede in tal ambito a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si ispira in particolare ai principi seguenti:

- a. gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
- b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;
- c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca. La fecondazione di oociti umani fuori del grembo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge. Fuori del grembo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;
- d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
- e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
- f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto col consenso di costei o in base a una prescrizione legale;
- g. l'accesso di una persona ai dati concernenti la sua origine genetica è garantito.

<sup>3</sup> La Confederazione emana prescrizioni sul trattamento del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. Ciò facendo tiene conto della dignità della creatura e dell'integrità dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente e tutela la varietà delle specie animale e vegetale.

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di accettare il controprogetto.

(Il presente testo, presentato dal Consiglio federale e dal Parlamento, è il controprogetto all'iniziativa popolare «Contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano», ritirata nel frattempo in favore del controprogetto medesimo.)

## Situazione iniziale

La medicina riproduttiva e l'ingegneria genetica sono da anni oggetto di una discussione pubblica molto controversa. Nel campo della procreazione la medicina rende possibile la fecondazione dell'ovulo dentro o fuori del grembo materno. L'ingegneria genetica ha sviluppato metodi mediante i quali è possibile analizzare il materiale genetico e ricombinarlo.

Le immense possibilità offerte dalla medicina nel campo della procreazione e in particolare dall'ingegneria genetica hanno suscitato incertezze, malessere e timori. Pertanto si fa sempre più forte il bisogno di una normativa statale. Gli attuali disciplinamenti deontologici dei medici nonché le autolimitazioni dell'industria non sono più sufficienti per il pubblico.

Nel 1987 è stata così presentata l'iniziativa popolare federale «Contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano» suffragata da 126 686 firme («Iniziativa del Beobachter»). L'iniziativa chiedeva una base costituzionale per istituire divieti contro l'abuso della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano.

Poiché l'iniziativa prevedeva unicamente divieti riguardanti il patrimonio germinale e genetico umano, Consiglio federale e Parlamento hanno elaborato un controprogetto. Quest'ultimo tiene conto delle esigenze fondamentali dell'iniziativa ma vi ingloba anche gli animali, le piante e gli altri organismi. I promotori hanno quindi ritirato l'iniziativa in favore del controprogetto cui hanno accordato pieno sostegno. Si vota pertanto sul solo controprogetto.

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano l'accettazione del testo proposto. Il nuovo articolo costituzionale consente alla Confederazione di provvedere affinché esseri umani, animali e piante siano protetti da abusi della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica.**

# Parere del Consiglio federale

**Per i campi d'applicazione della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica è urgentemente necessario un disciplinamento statale. La nuova base costituzionale protegge la dignità delle creature e la sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente. Il Consiglio federale sostiene il nuovo articolo costituzionale per i motivi seguenti:**

## **Un grande progresso**

L'ingegneria genetica ha assunto una funzione importante nella ricerca e nello sviluppo di medicinali e generi alimentari e nell'allevamento delle piante. Ad esempio la produzione di insulina, così importante per i diabetici, avviene essenzialmente in base a procedure di ingegneria genetica. E' probabile che nei prossimi anni l'importanza dell'ingegneria genetica aumenti fortemente. Anche il progresso della medicina nel campo della procreazione ha riscontrato notevoli successi. Grazie a questo progresso, numerose coppie sono riuscite a coronare il sogno di avere figli.

Gli immensi progressi nonché la prospettive di sviluppo non devono tuttavia essere bloccati da divieti generali. Il nuovo articolo costituzionale conferisce alla Confederazione un mandato generale: essa deve provvedere affinché siano impediti gli abusi e sia garantita una sufficiente protezione dai pericoli potenziali.

## **Limiti per la medicina riproduttiva**

L'applicazione della medicina riproduttiva è ammessa soltanto nei casi di sterilità oppure qualora consenta di interrompere l'ereditarietà di una grave malattia. L'inseminazione artificiale di ovuli umani è permessa soltanto alle condizioni stabilite dalla legge. In particolare, possono essere fecondati e fatti evolvere allo stato embrionale (procreazione in vitro) soltanto tanti ovuli quanti se ne possono immediatamente trapiantare nel corpo della donna. Gravidanza per conto di terzi, dono di embrioni e commercio di embrioni sono ammessi. Chi è stato procreato mediante inseminazione artificiale dovrà poter sapere chi è il suo padre genetico, rimanendo inteso che non sussisteranno pretese di diritto successorio o familiare nei confronti del donatore di sperma. I genitori, dal canto loro, non potranno però essere obbligati a chiarire al figlio il modo del concepimento.

## **Limiti per l'ingegneria genetica**

Il nuovo articolo costituzionale esige fundamentalmente un divieto contro qualsiasi intervento di ingegneria genetica che metta in pericolo la dignità delle creature e la sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente. In particolare è vietato qualsiasi intervento nel patrimonio genetico di cellule e embrioni umani.

L'esame del patrimonio genetico umano come anche la registrazione e la diffusione dei risultati saranno permessi soltanto se esplicitamente previsti dalla legge oppure se le parti interessate vi acconsentono.

## **Dibattiti parlamentari**

Il Parlamento ha esaminato dettagliatamente le nuove norme costituzionali. Taluni parlamentari giudicano eccessivo l'intervento statale in questo delicato ambito; altri, anch'essi minoritari, vorrebbero invece vietare completamente la fecondazione artificiale. D'altro canto la normativa in materia di ingegneria genetica è giudicata di ardua applicazione. Tanto il Consiglio nazionale e in modo ancor più esplicito il Consiglio degli Stati sostengono tuttavia la modifica costituzionale.

## **Come si continuerà?**

In caso d'accettazione dell'articolo costituzionale, i principi fondamentali del medesimo saranno concretati in nuovi atti legislativi e con l'adeguamento di leggi e ordinanze già in vigore. Ci si prefigge che l'ingegneria genetica, intesa come tecnologia-chiave dell'avvenire, abbia a produrre risultati utili all'uomo e al suo ambiente naturale e che nella medicina riproduttiva e nell'ingegneria genetica siano impedito evoluzioni nefaste. In caso di non accettazione del controprogetto, vi è il pericolo che l'evoluzione continui incontrollata e quindi con ripercussioni negative.

**Per tutti questi motivi Consiglio federale e Parlamento raccomandano al popolo l'accettazione del nuovo articolo costituzionale.**





Sesto oggetto:

## **Decreto federale sull'introduzione di un servizio civile per gli obiettori di coscienza**



### **Su che cosa si vota?**

Con l'introduzione di un servizio civile per gli obiettori di coscienza Consiglio federale e Parlamento propongono una soluzione definitiva a questo delicato problema. L'obbligo di prestare servizio militare è mantenuto nella Costituzione; per gli obiettori di coscienza dev'essere tuttavia istituito un appropriato servizio civile. Si tratta qui unicamente della questione fondamentale; la strutturazione pratica del servizio civile sarà fatta in una fase successiva, mediante una legge.

# Testo in votazione

## **Decreto federale sull'introduzione di un servizio civile per gli obiettori di coscienza**

del 13 dicembre 1991

### **I**

L'articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale è modificato come segue:

#### *Art. 18 cpv. 1*

<sup>1</sup> Ogni Svizzero è obbligato al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

### **II**

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

## Situazione iniziale

Secondo la Costituzione federale ogni svizzero è obbligato al servizio militare. Sino alla metà dell'anno scorso chiunque rifiutava di prestare servizio era punito con la detenzione. Non vi era nessun'altra possibilità poiché qualsiasi sforzo inteso a introdurre un servizio civile era fallito nelle votazioni popolari del 1977 e del 1984.

Il disegno di legge inteso a decriminalizzare l'obiezione di coscienza, accettato dal popolo a grande maggioranza il 2 giugno 1991, ha costituito una **sensata soluzione transitoria**. Esso infatti risparmia la detenzione all'obietto che «appellandosi a valori etici fondamentali, rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio militare». Invece della detenzione subentra la condanna a fornire una prestazione lavorativa di pubblico interesse; questa prestazione, complessivamente, deve essere di maggior durata del servizio militare non prestato. Inoltre si rinuncia all'iscrizione nel casellario giudiziale.

Con ciò, il problema dell'obiezione di coscienza ha potuto essere attenuato, ma non definitivamente risolto. Pertanto, nel 1991 il Parlamento ha varato una revisione della Costituzione. Il previsto articolo costituzionale mantiene l'obbligo del servizio militare, ma incarica il Consiglio federale e il Parlamento di emanare una legge per l'introduzione di un servizio civile sostitutivo.

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano l'accettazione del nuovo articolo costituzionale affinché gli obiettori di coscienza possano prestare un utile servizio alla comunità.**

# Parere del Consiglio federale

**Il Consiglio federale accoglie l'iniziativa del Parlamento intesa a istituire un servizio civile e pertanto sostiene il complemento dell'articolo costituzionale. E' infatti ora di risolvere questo problema. Per il Consiglio federale sono stati particolarmente determinanti i seguenti motivi:**

## **L'ora per risolvere questo problema è matura**

Già nel 1903 il Consiglio federale aveva ricevuto una prima petizione riguardante l'introduzione di un servizio civile. Da allora sono stati fatti numerosi tentativi per risolvere la questione. Un primo successo è stato registrato con la votazione popolare del 2 giugno 1991. Oggi è infine giunta l'ora di istituire un servizio civile affinché gli obiettori non debbano sempre essere condannati. Con l'accettazione della soluzione transitoria a metà del 1991 il popolo ha chiaramente indicato che il problema dell'obiezione non deve essere risolto con la detenzione, bensì con un servizio prestato nell'interesse della comunità.

## **Piena decriminalizzazione**

La Svizzera è praticamente l'unico Paese dell'Europa occidentale che non ha ancora realizzato un servizio civile sostitutivo di quello militare. Con la nuova soluzione gli obiettori riconosciuti sarebbero completamente decriminalizzati e quindi non dovrebbero più essere dichiarati colpevoli.

Anno	Totale degli obiettori condannati	Di cui in profonda crisi di coscienza per motivi religiosi o etici *
1984	788	234
1985	686	143
1986	542	153
1987	601	169
1988	548	161
1989	534	151
1990	581	199
1991	475	212

\* (dal 15 luglio 1991: inconciliabilità con la coscienza a causa di valori etici fondamentali).

## **Il servizio militare rimane la regola**

Con il proposto articolo costituzionale l'obbligo di prestare servizio militare rimane la regola. Il servizio civile è ammesso in via eccezionale se sono adempiuti presupposti chiaramente definiti. Il fatto che l'articolo costituzionale preveda quale regola l'obbligo di prestare servizio militare e solo a titolo sostitutivo il servizio civile esclude una libertà di scelta tra le due possibilità.

## **Una soluzione di consenso**

Per la prima volta nel Parlamento si è riusciti, superando le divisioni partitiche, a risolvere questo delicato problema. Lo si è potuto però soltanto grazie a un'aperta formulazione dell'articolo proposto. Nei dibattiti taluni chiedevano una soluzione molto restrittiva, altri una più blanda, con una libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile. Il Parlamento ha nondimeno respinto tutte le proposte di concretamento a livello costituzionale.

## **Realizzazione successiva a livello legislativo**

Molti problemi rimangono aperti e saranno disciplinati in una legge. Contro tale legge si potrà interporre referendum, talché anche in questo campo i diritti del popolo permangono garantiti. Questo modo di procedere consente l'adozione di soluzioni più flessibili anche per evoluzioni future.

Soltanto quando la legge sarà entrata in vigore, si potrà attuare il servizio civile.

**Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare l'introduzione di un servizio civile.**


## **Schema di un possibile servizio civile**

Non è ancora stabilito come la legge configurerà il servizio civile. Le consultazioni a livello parlamentare hanno però evidenziato la necessità di soddisfare le condizioni seguenti:

- E' mantenuto l'obbligo generale di prestare servizio.
- Nessuna libertà di scelta tra servizio militare e servizio civile.
- Servizio civile soltanto a determinati presupposti.
- Per quanto possibile, il servizio civile deve porre esigenze pari a quelle del servizio militare.
- La procedura per il riconoscimento dev'essere strutturata in modo che sia equa per i richiedenti e che eviti gli abusi.
- Per il servizio civile si prospettano attività nei campi della sanità, della previdenza, della protezione dell'ambiente, dell'aiuto ai contadini di montagna, ecc.
- Il servizio lavorativo per gli obiettori di coscienza, che è già stato accettato dal popolo e entrerà prossimamente in vigore, contribuirà a fornire preziose indicazioni per la strutturazione del servizio civile.

**Settimo oggetto:**

## **Codice penale svizzero/Codice penale militare (Reati contro l'integrità sessuale)**



### **Su che cosa si vota?**

L'attuale diritto penale in materia sessuale, ormai cinquantenne, deve essere riveduto in modo da riflettere meglio i mutati costumi e la nuova mentalità. Consiglio federale e Parlamento hanno posto al centro di questa revisione la tutela dell'autodeterminazione sessuale del singolo, nonché il diritto della gioventù a uno sviluppo sessuale armonioso. La revisione è stata oggetto di una domanda di referendum da parte di due differenti comitati.

## **Le innovazioni del nuovo diritto penale in materia sessuale**

I cardini del nuovo diritto penale in materia sessuale possono essere così riassunti:

- L'età limite della protezione è mantenuta a 16 anni. Nuova è l'impunità in caso di atti sessuali tra giovani consenzienti di quasi pari età (differenza di età non superiore a tre anni).
- E' esplicitamente dichiarata punibile la violenza carnale tra coniugi. Il matrimonio non costituisce un lasciapassare per la violenza sessuale.
- Il profittare di un rapporto di dipendenza allo scopo di compiere atti sessuali, per esempio sul posto di lavoro, è represso in modo più completo.
- La pornografia «dura» (pratiche sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti) è proibita in qualsiasi forma. La si reprime dunque alla stregua della rappresentazione di atti di cruda violenza.
- I comportamenti omosessuali diventano punibili alle stesse condizioni di quelli eterosessuali.



## Situazione iniziale

Il diritto penale in materia sessuale descrive i comportamenti sessuali punibili e determina quali pene possano essere pronunciate dal giudice. La legislazione attuale risale a 50 anni fa. Una revisione si impone perché costumi, comportamenti e mentalità non sono più quelli del 1942. Il nuovo diritto tiene in considerazione i mutati bisogni di tutela e l'odierna concezione dei valori, delimitando, con norme nuove e più precise, i comportamenti punibili da quelli leciti.

Al centro del nuovo diritto è posta la tutela dell'autodeterminazione del singolo in campo sessuale, nonché il diritto della gioventù a uno sviluppo sessuale armonioso. Il diritto penale in materia sessuale non deve essere invece un metro per valutare i comportamenti sessuali: il giudice penale non deve essere chiamato in causa per ogni comportamento che possa essere ritenuto immorale.

Nel campo sessuale è particolarmente difficile trovare un consenso su disposizioni legali soddisfacenti per tutti. Troppo differente è la scala di valori di ciascuno. La presente revisione è dunque anche il risultato di lavori preparatori prudenti, equilibrati ed approfonditi.

La revisione è stata oggetto di due domande di referendum. Uno dei due comitati referendari è dell'avviso che la revisione sopprima valori fondamentali della civiltà cristiana occidentale e infranga importanti limiti nell'ambito sessuale. L'altro comitato teme che la gioventù venga esposta a pericolo e la famiglia indebolita.

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione. Essa rispecchia l'evoluzione della società e garantisce, in particolare alle donne e ai giovani, una migliore tutela dell'autodeterminazione in campo sessuale. Rinunciare alla revisione significherebbe mantenere in vita l'attuale insoddisfacente situazione legale.**

## Argomenti dei comitati di referendum

Contro la riforma del diritto penale in materia sessuale hanno domandato il referendum due comitati. Il **primo comitato**, che ha raccolto circa 87 200 firme, fonda la sua domanda sui seguenti argomenti:

*«L'Unione federale-democratica svizzera (EDU) rifiuta con fermezza la legislazione in materia sessuale riveduta dal Parlamento, poiché vengono **rimossi valori fondamentali della nostra civiltà cristiana occidentale e infranti importanti limiti nell'ambito sessuale**. L'Unione ritiene estremamente preoccupante che si favoriscano la decomposizione e la decadenza della nostra società, propagando, in virtù di un preteso spirito dei tempi, un'etica discutibile ed effimera, che demolisce alcuni dei più elementari principi dell'educazione cristiana.*

*L'EDU combatte le tesi sviluppate da ideologi di tendenza liberale o neomarxista-progressista, secondo cui occorre **concedere all'essere umano una libertà illimitata di autodeterminazione nell'ambito sessuale**, separando il Codice penale da ogni considerazione di ordine morale.*

*E' preoccupante constatare come ci si serva abusivamente del malinteso concetto di «amore tra adolescenti» per aggirare **l'età protetta di 16 anni**. Principi biblici ed etici pregni di significato sono sacrificati in modo sconsiderato sull'altare di un immorale principio del piacere. I nostri fanciulli vengono travolti e si accettano con leggerezza gravi rischi, come per esempio l'aumento di gravidanze precoci e di casi di AIDS tra i giovani.*

*Altre ragioni che motivano il rifiuto risiedono nel declassamento di cui è oggetto la **nozione di atto di libidine**, ora più innocentemente designata come «atto sessuale», nella **parificazione dell'omosessualità con l'eterosessualità e nella legalizzazione della cosiddetta pornografia leggera.**»*

Il **secondo comitato** ha raccolto circa 54 400 firme e fonda la sua opposizione sui seguenti argomenti:

*«**No a una legge che lede e svilisce la persona umana, ostacola i rapporti tra i sessi, costituisce un'ingerenza nei diritti dei genitori, indebolisce l'istituto della famiglia e compromette la coesione del consorzio umano.***

*La tutela garantita dalla legge al minore di 16 anni sarebbe vanificata, fino al punto di consentire di fatto ai giovani adulti quasi ventenni di far subire atti sessuali a fanciulle o ragazzi di per esempio 10 o 12 anni.*

*Il diritto di educare che spetta ai genitori si troverebbe considerevolmente ristretto in questioni morali centrali. Lo sviluppo sessuale e la maturazione dei giovani sarebbero ancor più messi in pericolo.*

*Il Consiglio federale e il Parlamento propongono una legge che in tutti questi campi è in aperto contrasto con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, già sottoscritta dal Consiglio federale e destinata ad essere ratificata prossimamente dal Parlamento.»*

# Parere del Consiglio federale

**La presente revisione del diritto penale in materia sessuale è il risultato di 20 anni di lavori preparatori condotti dal Consiglio federale, dal Parlamento e dalla Commissione peritale. La revisione si distingue per tolleranza, chiarezza e apertura, e offre una migliore protezione contro i pregiudizi arrecati all'autodeterminazione nella sfera sessuale. Per il Consiglio federale sono in particolare decisivi i seguenti argomenti:**

## **Scopo della pena**

Ogni pena costituisce un'ingerenza nella personalità dell'interessato. Non si può sanzionare un certo comportamento sessuale, soltanto perché non corrisponde a determinate convinzioni morali. Inoltre, le concezioni morali nella nostra società si sono sensibilmente modificate. Il legislatore non può semplicemente chiudere gli occhi sulla spaccatura che si è creata tra la realtà e la concezione dei valori contenuti nella legge. In una società libera, ad ogni cittadina e cittadino va riconosciuta la libertà di comportarsi come meglio crede, purché il suo comportamento non danneggi il prossimo. Viene dunque represso penalmente soltanto il comportamento lesivo di interessi elementari altrui o della società.

## **Quando è punibile un comportamento sessuale?**

In campo sessuale vengono lesi interessi degni di protezione in particolare quando si verificano gravi ingerenze nella libertà decisionale in materia sessuale. E' per esempio il caso dello stupro, degli atti di libidine su una persona inetta a resistere e dell'abuso sessuale su fanciulli. Secondo le nuove norme, un comportamento sessuale è punibile quando:

- una persona viene danneggiata o potrebbe essere danneggiata;
- un'altra persona non può rendersi conto della portata di un simile atto, oppure
- una persona viene costretta, contro la sua volontà, a subire atti sessuali oppure a vedere o sentire rappresentazioni sessuali.

## **Il diritto penale non è un codice morale**

Il Consiglio federale è dell'avviso che ogni legge debba anche essere espressione dei principi morali, che formano la coscienza del popolo. Nell'indicare i limiti che le attività dei cittadini non possono eccedere, il legislatore deve

tuttavia limitarsi a quanto è strettamente necessario per un'ordinata e pacifica convivenza. Il diritto penale in materia sessuale deve dunque prendere in considerazione soltanto i casi che rendono necessario l'intervento del giudice penale per reprimere determinati comportamenti sessuali. E' su questo punto che le opinioni dei fautori e degli oppositori della revisione divergono. La critica alla nuova legge muove in massima parte da concezioni morali ben precise; tuttavia, in materia di morale e di etica, le opinioni sono molteplici. Per questo motivo, anche in futuro i genitori potranno e dovranno educare i loro figli conformemente alle loro convinzioni. La revisione è per il resto in consonanza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino.

## Protezione della gioventù

Il nuovo diritto penale in materia sessuale continuerà a proteggere i giovani dagli effetti di comportamenti sessuali pregiudizievoli. E' stata per esempio discussa la possibilità di portare a 14 o 15 anni l'età limite della protezione. Consiglio federale e Parlamento hanno però preferito mantenere il limite di 16 anni, nell'opinione che i giovani possono agire consapevolmente nell'ambito sessuale soltanto a partire da quest'età.

Nel medesimo tempo, la revisione decriminalizza il giovane. Ciò vale tuttavia soltanto per relazioni sessuali tra giovani consenzienti di età pressoché uguale (la differenza di età deve essere inferiore ai tre anni). L'esperienza insegna che un procedimento penale, irto di conseguenze per la sensibile personalità del giovane, provoca normalmente danni maggiori della relazione sessuale stessa. In caso di violenza, minaccia, coercizione o rapporto di dipendenza, continuerà nondimeno a essere comminata all'autore una pena più severa per coazione sessuale o violenza carnale.

## Violenza carnale nel matrimonio

Uno dei cardini del nuovo diritto è la violenza carnale nel matrimonio. Con questa fattispecie legale si estende al matrimonio la protezione dell'integrità sessuale della donna. Il certificato di matrimonio non deve costituire il lasciapassare per violenze sessuali di nessun tipo. Ciò non significa che le autorità debbano procedere, senza esserne richieste, a controlli nella sfera intima del matrimonio. Qualora però venga lesa l'autodeterminazione in campo sessuale, la moglie può sporgere da sola querela penale.

## **Nuova regolamentazione della pornografia**

L'attuale divieto di pubblicazioni oscene non può più essere fatto rispettare pienamente; le rappresentazioni pornografiche trovano sempre più vasta diffusione e sono per lo più tollerate dalla società. Occorre tener conto di quest'evoluzione, ma anche del sempre esistente bisogno di tutela. Per questo motivo, in avvenire sarà in ogni caso punito solo quel tipo di pornografia che rappresenta atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti. Ciò collima con la recente decisione di punire le rappresentazioni di atti di cruda violenza in spregio di esseri umani. Per le rimanenti rappresentazioni pornografiche è comminata la detenzione o la multa soltanto se queste vengono rappresentate a fanciulli di età inferiore ai 16 anni oppure a spettatori o ascoltatori non consenzienti. I giovani sono dunque protetti, senza pregiudicare la facoltà decisionale degli adulti.

## **Innovazioni equilibrate**

Il nuovo diritto in materia sessuale contiene una serie di altre norme legali che, con equilibrio, garantiscono la tutela della personalità nell'ambito sessuale. In quest'ottica, è dichiarato punibile il profittare di un rapporto di dipendenza, in particolare in caso di atti sessuali compiuti con giovani. Pure punibile è la coazione a subire un atto sessuale, indipendentemente dal fatto che ne sia vittima una donna o un uomo. Per le attività omosessuali valgono di principio le stesse condizioni di punibilità vigenti per gli atti eterosessuali. L'esibizionismo sarà ancora perseguito, come pure la tratta di esseri umani e la prostituzione ottenuta con la forza. E' invece abrogato il divieto di propagandare oggetti destinati a impedire gravidanze indesiderate. Questo divieto è caduto in disuso, e rappresenta inoltre un ostacolo per un'efficace prevenzione dell'AIDS.

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il nuovo diritto in materia sessuale. Le sue disposizioni, precise e attuali, rafforzano la difesa dell'autodeterminazione in materia sessuale e con essa la tutela dei diritti della personalità.**



# Testo in votazione

## Codice penale svizzero

## Codice penale militare

(Reati contro l'integrità sessuale)

Modificazione del 21 giugno 1991

1

Il Codice penale svizzero è modificato come segue:

*Art. 110 n. 1*

*Abrogato*

### **Titolo quinto: Dei reati contro l'integrità sessuale**

*Art. 187*

1. Esposizione  
a pericolo  
dello sviluppo  
di minorenni.  
Atti sessuali  
con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,

induce una tale persona ad un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio con lui, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5. L'azione penale si prescrive in cinque anni.

Atti sessuali  
con persone  
dipendenti

### Art. 188

1. Chiunque, approfittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,

chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, approfittando della dipendenza in cui essa si trova,

è punito con la detenzione.

2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Offese alla  
libertà ed al-  
l'onore sessuali.  
Coazione  
sessuale

### Art. 189

<sup>1</sup> Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

<sup>2</sup> Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la coazione sessuale è punita solo a querela di parte. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi. L'articolo 28 capoverso 4 non è applicabile.

<sup>3</sup> Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. In ogni caso l'atto è perseguito d'ufficio.

Violenza carnale

### Art. 190

<sup>1</sup> Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

<sup>2</sup> Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la violenza carnale è punita solo a querela di parte. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi. L'articolo 28 capoverso 4 non è applicabile.

<sup>3</sup> Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. In ogni caso l'atto è perseguito d'ufficio.



Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

#### Art. 191

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

#### Art. 192

<sup>1</sup> Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con la detenzione.

<sup>2</sup> Se la vittima ha contratto matrimonio con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Sfruttamento dello stato di bisogno

#### Art. 193

<sup>1</sup> Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con la detenzione.

<sup>2</sup> Se la vittima ha contratto matrimonio con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Esibizionismo

#### Art. 194

<sup>1</sup> Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

<sup>2</sup> Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione

#### Art. 195

Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenni, chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione, chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il lu-

go, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione,  
chiunque mantiene una persona nella prostituzione,  
è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

#### *Art. 196*

Tratta di esseri  
umani

<sup>1</sup> Chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

<sup>2</sup> Chiunque compie atti preparatori per la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

<sup>3</sup> In tutti i casi, il colpevole è inoltre punito con la multa.

#### *Art. 197*

4. Pornografia

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa.

Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con la detenzione o con la multa.

Gli oggetti sono confiscati.

4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della detenzione e della multa.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1-3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

- Art. 198*  
 5. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale. Molestie sessuali  
 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentermente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.
- Art. 199*  
 Esercizio illecito della prostituzione  
 Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l'arresto o con la multa.
- Art. 200*  
 6. Reato collettivo  
 Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
- Art. 201-212*  
*Abrogati<sup>1)</sup>*
- Art. 358*  
 Avviso in caso di pornografia  
 L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3) sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale per la repressione della pornografia, istituito presso il Ministero pubblico della Confederazione.

## II

Il Codice penale militare è modificato come segue:

**Capo dodicesimo: Dei reati contro l'integrità sessuale**

- Art. 153*  
 Coazione sessuale  
<sup>1</sup> Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usan-

<sup>1)</sup> Questi articoli (salvo l'art. 211) sono sostituiti dagli articoli 195-199. L'articolo 211 è semplicemente stralciato.

do minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

<sup>2</sup> Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

#### *Art. 154*

Violenza  
carnale

<sup>1</sup> Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.

<sup>2</sup> Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

#### *Art. 155*

Atti sessuali  
con persone  
incapaci di  
discernimento  
o inette  
a resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

#### *Art. 155a*

Diritto  
e giurisdizione  
penali ordinari

Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la coazione sessuale e la violenza carnale sottostanno al diritto penale e alla giurisdizione penale ordinari.

#### *Art. 156*

Atti sessuali  
con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,

induce una tale persona ad un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio con lui, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5. L'azione penale si prescrive in cinque anni.

*Art. 157*

Abuso  
della posizione  
militare

Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito con la detenzione non inferiore ad un mese.

*Art. 158*

*Abrogato*

*Art. 159*

Esibizionismo

<sup>1</sup> Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

<sup>2</sup> Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

<sup>3</sup> Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

*Art. 159a*

Molestie  
sessuali

<sup>1</sup> Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito con l'arresto repressivo.

<sup>2</sup> Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

*Art. 159b*

Reato  
collettivo

Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

III

La legge federale sulle dogane è modificata come segue:

*Art. 36 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se scoperte nell'eseguire la visita, le merci contenenti rappresentazioni punibili pornografiche o violente ( art. 135 e 197 n. 3 CP ) e perciò presumibilmente confiscabili devono essere sequestrate provvisoriamente e trasmesse al pubblico ministero del Cantone di domicilio o di sede del destinatario dell'invio o al pubblico ministero competente per territorio. I film per i quali è stato accordato un permesso d'importazione non sottostanno a questo sequestro provvisorio. Circa il mantenimento del sequestro decidono in competenza esclusiva e secondo il diritto processuale cantonale le competenti autorità penali del Cantone. Il ricorso contro i provvedimenti dell'Amministrazione delle dogane è escluso.


## IV

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.





Invii non recapitabili:  
rimandare al controllo  
degli abitanti del comune

## Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di votare come segue il 17 maggio 1992:

- **SÌ** al decreto federale concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods
- **SÌ** alla legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods
- **SÌ** alla legge federale sulla protezione delle acque
- **NO** all'iniziativa «per la salvaguardia delle nostre acque»
- **SÌ** al controprogetto dell'Assemblea federale sull'iniziativa popolare «contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano» (ritirata)
- **SÌ** al decreto federale sull'introduzione di un servizio civile per gli obiettori di coscienza
- **SÌ** alla modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (reati contro l'integrità sessuale)